

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 866

“Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

luglio 2008
n. 25



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 866

“Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

luglio 2008

n. 25

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	13
Articolo 1, commi da 1 a 6-bis <i>(Esenzione ICI prima casa)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 1, commi 7 e 7-bis <i>(Blocco aumento aliquote tributi e addizionali regioni ed enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2 <i>(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati).....	43
Articolo 3 <i>(Rinegoziazione mutui per la prima casa)</i>	
Scheda di lettura.....	45
I principali contenuti della convenzione tra l'ABI ed il Ministero dell'economia e delle finanze	51
Articolo 4 (soppresso) <i>(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 5, commi da 1 a 2-bis; da 4 a 13 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 5, comma 3 <i>(Disposizioni in materia di gestione del bilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	99
TESTO A FRONTE.....	109
Articolo 1 <i>(Esenzione ICI prima casa)</i>	
Comma 3.....	111
Comma 6.....	119

Articolo 2

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)

Comma 6.....123

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

Comma 5.....127

Comma 9, lett. a).....131

Comma 9, lett. b)141

Comma 10, lett. a) e b)163

Comma 10, lett. c).....167

Comma 11.....169

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Esenzione ICI prima casa)*

L'**articolo 1 (co. 1, 2 e 3)** dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti o dalle delibere comunali all'abitazione principale.

L'esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale.

L'esenzione non opera per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione "ordinaria" di 103,29 euro su base annua.

Il **comma 4** quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Modalità e criteri per l'erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'attuazione del rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il **comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che, per l'anno 2008, il Ministero dell'interno – fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali – debba, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartire ed accreditare ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante.

Il **comma 4-ter, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede l'incremento delle anticipazioni di tesoreria spettanti ai comuni per un importo equivalente al credito ICI maturato dalle amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

Il **comma 5** è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il **comma 6** abroga le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 recanti le modalità di rimborso ai comuni del minor gettito ICI derivante dalla detrazione "ulteriore" per la prima casa, in quanto superate dalla nuova normativa introdotta dal decreto in esame.

Il **comma 6-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, stabilisce che – in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e con esclusivo riguardo alle fattispecie connesse all'individuazione degli immobili assimilati alla "prima casa" ai fini dell'esenzione ICI – non si faccia luogo

all'applicazione di sanzioni nei casi di omissione o insufficienza nel versamento della prima rata dell'ICI relativa al 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 7, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. La norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla <<definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale>>. Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si fa salva l'applicazione del meccanismo sanzionatorio comportante l'aumento automatico di determinate aliquote tributarie per le regioni e gli enti locali responsabili di violazioni del patto di stabilità interno.

Si prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti debbano verificare il rispetto del **comma 7** in commento, riferendo l'esito di tali controlli sia alle sezioni riunite sia alla sezione delle autonomie.

Il **comma 7-bis, inserito dalla Camera**, attribuisce ai comuni, che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, la possibilità di rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria sulla prestazione dei servizi.

Articolo 2

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)

L'**articolo 2** interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, disponendo:

- l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato, relativo ad alcuni elementi della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato (**commi da 1 a 5**);
- l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione finora escluse, in tutto o in parte, dalla determinazione della base imponibile fiscale (**comma 6**).

Articolo 3

(Rinegoziazione mutui per la prima casa)

L'**articolo 3** prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una

convenzione già stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006.

L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove, invece, si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Con modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si è previsto che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo, senza che sia necessario il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria; ciò vale anche quando, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti.

Altresì, sempre per effetto di una modifica **inserita dalla Camera**, è stata disposta la derogabilità delle norme recate dall'articolo in commento, ma esclusivamente in senso favorevole per il mutuatario.

Ex-articolo 4

(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo)

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 ed inserito, nel disegno di legge di conversione, una disposizione che dichiara validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed inoltre fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

Articolo 5, commi 1 e 2-bis; commi da 4 a 13

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 5**, ampiamente **modificato dalla Camera dei deputati**, reca le norme di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento in esame, attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa (specificatamente indicate nell'**elenco n. 1** allegato al decreto e riportato all'interno della scheda di lettura), nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria per il 2008.

Il **comma 3** dell'**articolo 5** reca disposizioni volte ad ampliare sensibilmente il grado di flessibilità del bilancio, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. La riformulazione operata dal maxi-emendamento del Governo approvato dalla Camera dei deputati prevede che la rimodulazione, oltre che con i suddetti decreti ministeriali, possa essere effettuata anche nel disegno di legge di bilancio e in quello di assestamento.

Il **comma 4** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un "Fondo per le esigenze gestionali" destinato ad essere utilizzato ai fini del reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi da 1 a 6-bis
(Esenzione ICI prima casa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

1.*Identico.*

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento **o delibera comunale** vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto n.504 del 1992.

3.*Identico.*

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dal comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n.504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

dal comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n.504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.** Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n.244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

Soppresso

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

6.Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 1** del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili – ICI.

In particolare, il **comma 1** prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esenzione totale dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

La disciplina vigente in materia di ICI prevede, per l'abitazione principale (cd. "prima casa") del contribuente, una detrazione ordinaria di importo annuo pari a 103,29 euro (articolo 8, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992¹, decreto che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili). La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'utilizzo dell'immobile come prima casa.

A decorrere dall'anno di imposta 1997, l'importo ordinario della detrazione può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possa essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, che la detrazione ordinaria - pari a 103,29 euro - possa essere elevata fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto un'*ulteriore detrazione* (da calcolarsi, dunque, in aggiunta alla precedente) per l'abitazione principale del soggetto passivo

¹ D. Lgs. 23 dicembre 1992, n. 504, recante *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

(articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2007, che ha inserito i commi *2-bis* e *2-ter* nell'articolo 8 del d. lgs. n. 504 del 1992), in misura pari all'1,33 per mille della base imponibile, comunque di importo non superiore a 200 euro annuali. Tale beneficio è escluso per l'imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09 (rispettivamente immobili signorili, ville e castelli).

Ai sensi del **comma 2**, si intendono per abitazione principale:

- l'unità immobiliare in cui dimorano abitualmente il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari (articolo 8, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992). La legge finanziaria per il 2007², con effetto dall'annualità d'imposta 2007, ha introdotto una presunzione legale in base alla quale si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Si tratta di una presunzione semplice che, per espressa statuizione normativa, ammette prova contraria. In sostanza, si consente al contribuente, nei casi di mancata coincidenza (ancorché temporanea) tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento destinato all'abitazione principale a fini ICI, fornendo la prova del suo effettivo utilizzo quale dimora abituale;

La Relazione illustrativa del decreto-legge in esame precisa che tale esenzione è riconosciuta anche alle pertinenze³ dell'immobile destinato ad abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.

- le unità immobiliari che il comune, con regolamento o con delibera comunale (**precisazione – quest'ultima – inserita dalla Camera dei deputati**)⁴ vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia al 29 maggio 2008), abbia assimilato all'abitazione principale. Si tratta, in particolare:
 - a) dell'unità immobiliare posseduta - a titolo di proprietà o di usufrutto - da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'immobile non risulti locato (ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996⁵);

² Articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

³ Ai sensi dell'art. 817 c.c., sono *pertinenze* le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

⁴ Ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico sugli enti locali-TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000), nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza. I regolamenti sono adottati con deliberazione dei consigli (art. 41, co. 1, lett. a)), mentre le delibere – come si evince dall'art. 48, co. 1 – possono essere adottate anche dalle giunte.

Ne consegue come la novella in esame esprima un *favor* per il contribuente, ampliando i possibili casi di assimilazione alla "prima casa" ai fini dell'esenzione dall'ICI. Infatti, ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 504 del 1992 (*Riordino della finanza degli enti territoriali*), le aliquote ICI sono stabilite con lo strumento della deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, per cui l'assimilazione potrebbe essere implicita nella delibera di fissazione delle aliquote.

⁵ Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti del soggetto passivo in linea diretta o collaterale (ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *e*), del d. lgs. n. 446 del 1997⁶; la disposizione consente al comune, con fonte regolamentare, di stabilire il grado di parentela rilevante per l'applicazione della misura);

Per espressa previsione del **comma 3**, l'esenzione si applica anche:

- alla casa coniugale del soggetto passivo che - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - non ne risulti tuttavia assegnatario; l'esenzione opera a condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ai sensi dell'articolo 6, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 504 del 1992, inserito dalla legge finanziaria per il 2008);
- alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992).

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili signorili, le ville ed i castelli (rispettivamente, gli immobili inseriti nelle categorie catastali A01, A08 ed A09), ancorché adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2, ultimo periodo).

Ad essi, tuttavia, si continua ad applicare la detrazione "ordinaria" per l'abitazione principale prevista dal citato articolo 8, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 504 del 1992. Di conseguenza, l'ambito applicativo della detrazione "ordinaria" appare circoscritto ai soli immobili appartenenti alle categorie catastali A01, A08 e A09, ove adibiti ad abitazione principale del contribuente.

Si ricorda che - con la risoluzione 12/DF dello scorso 5 giugno - il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il **comma 3** dell'articolo in esame abroga alcune disposizioni incompatibili con i benefici contestualmente disposti. Per le disposizioni abrogate dal **comma 6**, vedi *infra*.

In particolare, è abrogata la norma che (articolo 6, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992), mediante rinvio ad altra disposizione (nel dettaglio l'articolo 4, comma 1, del d.-

⁶ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

l. n. 437 del 1996⁷) conferma la potestà dei comuni di deliberare un'aliquota ICI ridotta (comunque non inferiore al 4 per mille) in favore di alcuni soggetti, a condizione che il gettito ICI complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Nel dettaglio, tale agevolazione può riguardare le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune medesimo, per:

- l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Dal momento che il **comma 3** espunge la sola norma di rinvio, sembra evincersi la vigenza delle disposizioni oggetto del rinvio medesimo, almeno nella misura in cui esse non sono incompatibili con la nuova disciplina agevolativa. In particolare, la possibilità di deliberare aliquote ICI agevolate per gli immobili locati come "prima casa" non appare in contrasto con le esenzioni introdotte dall'articolo in esame.

Si osserva che la disposizione in commento potrebbe essere riformulata, abrogando espressamente la parte dell'art. 4, c. 1, cit. incompatibile con la nuova disciplina, ferma restando l'abrogazione dell'art. 6, c. 4, cit.

L'abrogazione di cui al **comma 3** investe anche i citati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del d. lgs. n. 504 del 1992, recanti la disciplina della detrazione "ulteriore" introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 (cfr. *supra*).

Nel prospetto sottostante sono riepilogati gli effetti delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia di ICI per l'abitazione principale. Ne è stata ipotizzata l'applicazione ad immobili aventi diversa rendita catastale (con un *range* tra i 200 e i 700 euro ed aliquota esemplificativa del 4,6 per mille invariata nel tempo) e non ricompresi nelle categorie catastali A01, A08 ed A09.

Rendita catastale	200	300	400	500	600	700
Imposta lorda dovuta	97	145	193	242	290	338
Imposta netta dovuta con detrazione ordinaria (art. 8, comma 2, d. lgs. n. 504 del 1992)	0	42	90	138	187	235
Imposta netta teoricamente dovuta con detrazione ulteriore (art. 1, comma 5, l. n. 244 del 2007)	0	0	34	68	103	137
Risparmio ICI derivante da esenzione totale "prima casa" (articolo 1, comma 1, d.l. n. 93 del 2008)	0	0	34	68	103	137

⁷ Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante *Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Il comma 4 dell'articolo 1 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti dai **commi da 1 a 3** in 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

La norma prevede inoltre il rimborso ai comuni della minore imposta - in aggiunta al trasferimento compensativo già previsto quale conseguenza della detrazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 - mediante l'incremento dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Detto fondo è iscritto al capitolo 1321 (denominato "Trasferimenti compensativi di minori introiti ICI conseguenti ad ulteriori detrazioni dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale") del suddetto stato di previsione e, nella legge di bilancio per il 2008, reca uno stanziamento di 904 milioni di euro.

L'onere complessivo recato dall'esenzione ICI per l'abitazione principale ammonta dunque a circa 2,6 miliardi di euro (per approfondimenti, v. scheda di lettura dell'**articolo 5**).

Per quanto riguarda le modalità ed i criteri per l'erogazione del rimborso, il **comma 4** prevede che essi siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro il 26 luglio 2008), in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Una volta definite le modalità ed i criteri, la concreta attuazione del rimborso è demandata ad un **decreto del Ministro dell'interno**.

Con una precisazione inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati, si è previsto che il predetto decreto ministeriale debba essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Altresì, il decreto del Ministro dell'interno si dovrà conformare a principi che tengano conto:

- **dell'efficienza nella riscossione dell'imposta;**
- **del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007;**
- **della tutela dei piccoli comuni.**

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), con riferimento al periodo 2007-2010, è contenuta nei commi da 676 a 693 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Tale disciplina è stata integrata dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 379, l. n. 244 del 2007), che ha esteso la disciplina del Patto anche all'anno 2010.

In sintesi, le regole del Patto di stabilità interno perseguono l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese le spese in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del Patto di stabilità interno con quelle previste dal Patto di stabilità e crescita sottoscritte in sede europea.

L'inserimento di un termine finale per l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del trasferimento compensativo risponde alla necessità di evitare

effetti finanziari negativi - in termini di cassa - per i comuni, in relazione al mancato incasso entro il 16 giugno⁸, per le unità immobiliari beneficiarie dell'esenzione, della prima rata dell'ICI.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale – con l'eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia – e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono disposti a favore dei citati enti, i quali provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 7, della legge finanziaria per il 2008 (abrogato dal **comma 6 dell'articolo in esame**; vedi *infra*) prevedeva che, ai fini del rimborso della minore imposta derivante dall'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, i comuni dovessero trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile del 2008, una certificazione relativa all'ammontare del mancato gettito previsto. Il trasferimento compensativo per minor gettito ICI sarebbe stato erogato, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

Il comma 287 dell'articolo 1 stabiliva che l'ammontare del trasferimento compensativo - e l'eventuale conguaglio – fossero determinati con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

Il comma 8 dell'articolo 1 disponeva che, relativamente alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi finalizzati a compensare il minor gettito ICI fossero erogati a favore di questi ultimi enti, che avrebbero provveduto all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, per l'anno 2008, il Ministero dell'interno – fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali – debba, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartire ed accreditare ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato in base al sopra illustrato **comma 4**.

Il comma 4-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che – in sede di prima applicazione e fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del **comma 4-bis** – il limite dei tre dodicesimi, di cui all'articolo 222 del Testo unico delle leggi

⁸ Si rammenta che – in base all'art. 10, co. 2, del d. lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell'ICI devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)⁹, venga maggiorato dell'importo equivalente al credito ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai **commi da 1 a 4**, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. Ne consegue, pertanto, l'elevazione del tetto massimo delle anticipazioni di tesoreria erogabili agli enti locali.

In base all'art. 222, co. 1, TUEL, il soggetto incaricato di svolgere servizi di tesoreria¹⁰, su richiesta dell'ente locale corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

Ai sensi dell'articolo 165 (*Struttura del bilancio*) del TUEL, il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:

Titolo I - Entrate tributarie;

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:

Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

Titolo II - Entrate extratributarie;

Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

Il **comma 5** è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

⁹ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹⁰ In base all'art. 209, co. 1, TUEL, il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

[Il **comma 5** disponeva, al fine di garantire l'erogazione del contributo all'IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale per l'attività da esso svolta in materia di accertamento, che il Ministero dell'interno erogasse all'ente una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi dovuti ai comuni per il minor gettito ICI.

La Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale è il soggetto di diritto privato costituito dall'ANCI per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'organizzazione delle relative attività strumentali. L'ente è remunerato tramite un contributo, commisurato al gettito ICI, a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione (si veda l'articolo 10, comma 5, del d. lgs. n. 504 del 1992)

La legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 251, della l. n. 244 del 2007) ha elevato tale contributo dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI.]

Il **comma 6 dell'articolo 1** abroga le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 (nel dettaglio, i citati commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della l. n. 244 del 2007) recanti le modalità di rimborso ai comuni del minor gettito ICI derivante dalla detrazione “ulteriore” per la prima casa (cfr. *supra*).

Il **comma 6-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, stabilisce che – in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai **commi precedenti** e con esclusivo riguardo alle fattispecie di cui al **comma 2** (v. *supra*) – non si faccia luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di:

- omissione;
- o insufficienza nel versamento della prima rata dell'ICI relativa al 2008;

a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tale previsione sembrerebbe trovare giustificazione nell'esigenza di venire incontro a situazioni di obiettiva incertezza giuridica nell'individuazione degli immobili assimilati alla c.d. “prima casa” ai fini dell'esenzione ICI.

Articolo 1, commi 7 e 7-bis

(Blocco aumento aliquote tributi e addizionali regioni ed enti locali)

Testo del decreto-legge

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. **Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

Il **comma 7** dispone nuovamente la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi, ma, a differenza di quanto già avvenuto con la legge finanziaria per il 2003 in relazione all'addizionale IRPEF (per le regioni e i comuni) e all'IRAP per le regioni, la sospensione degli aumenti è estesa alla generalità <<dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi>> attribuiti con legge dello Stato alle regioni e al complesso degli enti locali ossia, in sostanza, a tutte le entrate tributarie degli enti territoriali.

La legge finanziaria per il 2003 (l. n. 289 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera a)) aveva disposto la sospensione della possibilità per le regioni (e i comuni) di disporre maggiorazioni dei due tributi principali: l'addizionale regionale (e comunale) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quella norma "sospendeva" gli aumenti eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non fosse stato raggiunto un raccordo tra Stato, regioni ed enti locali sull'attuazione del federalismo fiscale. Dopo successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute,

il termine era stato fissato al 31 dicembre 2006¹¹. Dall'esercizio 2007, regioni ed comuni hanno avuto di nuovo la possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF e l'aliquota dell'IRAP (le sole regioni).

Sull'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e sul potere dello Stato di incidere sulle entrate tributarie degli stessi si ricorda brevemente la oramai cospicua giurisprudenza costituzionale.

Dalla riforma costituzionale del 2001, la Corte, nelle decisioni che hanno avuto ad oggetto i principali tributi regionali ad iniziare dalla sentenza n. 296 del 2003 fino alla più recente sentenza n. 451 del 2007 concernente la tassa automobilistica, si è espressa sulla natura degli stessi. La Corte ribadisce che lo Stato, benché abbia attribuito alle Regioni <<il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può definirsi come "tributo proprio della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.>>. In altre sentenze¹² e con motivazioni analoghe, la Corte dichiara che non possono definirsi tributi propri delle regioni": l'IRAP, l'addizionale regionale IRPEF, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti¹³.

La potestà legislativa in materia di <<coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario>> (art. 117, co. 3, Cost.) consente alla legge statale di imporre vincoli, limiti e obblighi alla finanza delle regioni e degli enti locali e assegna allo Stato il potere di determinare la ripartizione della potestà impositiva fra Stato, regioni ed enti locali. La Costituzione non riconosce una propria area impositiva alle regioni e agli enti locali, ma richiede che la legge dello Stato assegni ad essi "tributi propri", senza tuttavia indicare per essi una particolare natura o ampiezza. In ragione di tale ripartizione, il tributo è erariale o regionale a seconda che la sua istituzione e disciplina siano attribuiti alla legge dello Stato o alla legge della regione. Ne consegue, perciò, che in assenza di una norma statale di coordinamento che le assegni un cespite o un'area impositiva, non compete alla legge regionale istituire o disciplinare tributi propri. La legge dello Stato (e non quella regionale) ne può modificare ogni aspetto, anche se quelle modificazioni

¹¹ Il termine della sospensione è stato fissato al 31 dicembre 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350 del 2003, art. 2, comma 21); successivamente, la legge finanziaria per il 2005 ha prorogato il termine al 31 dicembre 2006 (l. n. 311 del 2004, art. 1 comma 51); la legge finanziaria per il 2006 (l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165) ha confermato il termine del 31 dicembre 2006.

¹² Le sentenze della Corte costituzionale in materia di tributi regionali sono le seguenti: n. 297 e 311 del 2003 e n. 455 del 2005 con riguardo alla tassa automobilistica; n. 241, 381 e 431 del 2004 in materia di IRAP; n. 397 e 335 del 2005 sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; n. 37 e 381 del 2004 e n. 2 e 148 del 2006 in materia di addizionale IRPEF. Si veda, inoltre, la sentenza n. 193 del 2007 con cui la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità del comma 277 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, che prevedeva – al verificarsi di determinate condizioni – l'automatica maggiorazione dell'addizionale all'IRPEF e dell'aliquota dell'IRAP, ai fini del ripiano dei debiti del servizio sanitario regionale, Oggetto del giudizio, secondo la Corte, non è, in questo caso, la materia concorrente "tutela della salute", bensì la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, ribadendo ancora una volta la "natura erariale" dei due tributi in questione.

¹³ Nella sentenza n. 297 del 2003 la Corte qualifica come "tributo proprio della regione" la tassa di concessione regionale sulla raccolta dei tartufi, istituita dalla regione Veneto con legge regionale n. 30 del 1988 e poi abrogata dall'art. 5 della legge regionale n. 18 del 2002 – impugnata dal Governo – in ragione <<dell'esiguità dell'introito derivante (dal tributo stesso) rapportato ai costi di gestione amministrativa>>.

riducono il gettito spettante alla regione (tra le molte, v. sentenze nn. 2 e 155 del 2006, nn. 397 e 455 del 2005, n. 431 del 2004).

La norma in esame dispone la sospensione degli aumenti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge. Poiché la sospensione è riferita al "potere di deliberare", essa non ha effetto sugli aumenti eventualmente già deliberati, ovvero per gli aumenti riferiti all'esercizio 2008. Come sottolineato anche dalla Relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, la disposizione avrà effetti a partire dall'esercizio 2009.

Le regioni deliberano le variazioni delle entrate tributarie – nella generalità dei casi - con legge regionale; spesso, si tratta della legge finanziaria o di legge collegata alla manovra di bilancio, approvata, dunque, in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di previsione (per l'addizionale all'IRPEF, inoltre, la legge statale dispone che il provvedimento debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo).

Analogamente, gli enti locali provvedono alla variazione delle aliquote dei tributi con l'approvazione del bilancio di previsione. Anche quest'anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 maggio 2008 (D.M. 20/3/2008); la norma in esame dispone espressamente l'esclusione della sospensione per gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione all'esame dei rispettivi consigli.

La sospensione degli aumenti è disposta fino alla <<definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale>>.

La disciplina del patto di stabilità interno, con riferimento al triennio 2007-2009, è contenuta nei commi da 655 a 672 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Le regole di contenimento delle spese – che prevedono un vincolo unico di riduzione delle spese finali – sono accompagnate dall'avvio di una sperimentazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa introdotto a partire dal 2002.

La disciplina in esame non modifica le disposizioni vigenti in materia di copertura dei disavanzi delle regioni in materia sanitaria.

Si ricorda che - ad iniziare dall'esercizio 2006 - le regioni in cui sono stati certificati *deficit* nel settore sanitario sono obbligate ad innalzare le aliquote anche oltre il limite massimo fissato dalla legge dello Stato. Più precisamente, a decorrere dal 2005 (l. n. 311 del 2004, art. 1, co. 174) è stato possibile derogare al blocco delle aliquote disposto dalla l. n. 289 del 2002 esclusivamente ai fini del ripiano dei disavanzi sanitari certificati nell'ambito del monitoraggio cui sono sottoposte le regioni. A decorrere dal 2006 (l. n. 266 del 2005, art. 1 co. 277) gli aumenti delle due aliquote (addizionale

IRPEF e IRAP) sono obbligatori al verificarsi di determinate condizioni. Così è stato per le regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise a decorrere dall'esercizio 2006 per entrambe le aliquote.

Gli aumenti deliberati dalla regione Liguria e dalla regione Puglia – a decorrere rispettivamente dal 2007 e dal 2008 - dell'addizionale IRPEF e, solo per alcune categorie, dell'IRAP, sono destinati a ripianare i debiti del servizio sanitario regionale

Un'integrazione inserita durante l'esame in sede referente e recepita nell'emendamento governativo poi approvato dall'Assemblea della Camera fa salva l'applicazione delle disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 (unico) della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Come si evince dai lavori preparatori¹⁴, la ragione della suddetta previsione risiede nella necessità che rimanga attivo il meccanismo sanzionatorio comportante l'aumento automatico di determinate aliquote tributarie per le regioni e gli enti locali responsabili di violazioni del patto di stabilità interno.

I commi da 669 a 672 disciplinano il patto di stabilità interno a cui sono vincolate le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano¹⁵.

Ai sensi del comma 669, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131¹⁶, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno

¹⁴ Cfr. resoconto sed. Camera dei deputati del 23 giugno 2008, n. 21, p. 7.

¹⁵ Si ricorda che i tutti i termini previsti dall'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, della legge finanziaria per il 2007 sono stati prorogati di due mesi, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, ai sensi dell'articolo 40-bis, co. 2, d.l. n. 248 del 2007 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

¹⁶ *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (c.d. legge La Loggia)*. L'articolo 8, co. 1, di tale legge prevede che - nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Ai sensi del comma 670, decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398¹⁷, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504¹⁸, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

In base al comma 671, nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

Il comma 672 prevede che - scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

I commi da 691 a 693 disciplinano il patto di stabilità interno a cui sono vincolate gli enti locali¹⁹.

In base al comma 691, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131²⁰, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui

¹⁷ In base all'articolo 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 (*Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*), le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente 0,02 euro al litro. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente euro 0,02 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.

¹⁸ *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421.*

¹⁹ Si ricorda che i tutti i termini previsti dall'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, della legge finanziaria per il 2007 sono stati prorogati di due mesi, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, ai sensi dell'articolo 40-bis, co. 2, d.-l. n. 248 del 2007 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

²⁰ *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (c.d. legge La Loggia)*. L'articolo 8, co. 1, di tale legge prevede che - nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione.

In base al comma 692, decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

L'ultimo periodo del **comma 7 - anch'esso aggiunto durante l'esame in sede referente e recepito nell'emendamento governativo approvato dall'Aula** – prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti debbano verificare il rispetto del medesimo **comma 7**, riferendo l'esito di tali controlli sia alle sezioni riunite²¹ sia alla sezione delle autonomie²².

La comunicazione dell'esito dei controlli alle sezioni riunite, in sede di controllo, è finalizzata all'effettuazione dell'attività di referto per il coordinamento della finanza pubblica.

In base all'articolo 3, co. 4, della legge n. 20 del 1994²³, la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

²¹ Le Sezioni riunite sono l'organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile con competenza a decidere sulle questioni di massima e conflitti di competenza. La competenza delle Sezioni riunite è articolata nell'ambito della funzione di controllo, deliberante e consultiva.

²² La Sezione delle autonomie è l'espressione delle sezioni regionali di controllo. Essa riferisce al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base dell'attività svolta dalle sezioni regionali. Esamina, a fini di coordinamento, ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni.

²³ *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*. L'articolo 3, comma 4, è stato, da ultimo, novellato dall'articolo 3, co. 65, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Il comma 7-bis, inserito dalla Camera e recepito nell'emendamento governativo, attribuisce ai comuni, che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, la possibilità di rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria sulla prestazione dei servizi.

L'articolo 1, commi da 158 a 171, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296 del 2006) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dei tributi locali, relativamente all'attività di accertamento e di riscossione. La normativa così delineatasi riguarda, in particolare, gli avvisi di accertamento e la procedura dei rimborsi.

Da ultimo, l'art. 36, co. 2, del d.-l. n. 248 del 2007²⁴ ha disposto che la riscossione coattiva dei tributi locali possa essere effettuata:

- attraverso la procedura dell'ingiunzione, nel caso sia svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad aziende speciali o società miste;
- attraverso la procedura del ruolo, se affidata agli agenti della riscossione.

²⁴ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

Articolo 2

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

Identico

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la lettera *b*) è soppressa.

L'**articolo 2** - cui la Camera non ha approvato modifiche - interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, disponendo:

- l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato, relativo ad alcuni elementi della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato (**commi da 1 a 5**);
- l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione finora escluse, in tutto o in parte, dalla determinazione della base imponibile fiscale (**comma 6**).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007²⁵ ha previsto, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività entro un limite complessivo di 150 milioni di euro.

I **commi da 1 a 5** del presente articolo 2 introducono, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano conseguito un reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

²⁵ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (c.d. Protocollo *Welfare*).

Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, fissata nella misura del 10%.

Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare (per iscritto) per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Tale disposizione ha la finalità di tutelare i contribuenti per i quali, applicando il regime ordinario, si determini un'imposta netta molto bassa o pari a zero.

Si consideri, ad esempio, un soggetto che realizza un reddito complessivo per lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF (quindi, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) pari a 8.000 euro annui. In tale ipotesi, l'IRPEF netta non è dovuta per effetto delle detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente; il contribuente è tenuto al pagamento delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF le quali, tuttavia, risultano inferiori all'aliquota di imposta sostitutiva del 10%.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, possono essere assoggettati al regime fiscale agevolato le remunerazioni relative a:

- prestazioni di lavoro straordinario effettuate ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66²⁶.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 66/2003, si definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 66/2003, il compenso per lavoro straordinario deve essere computato applicando alla retribuzione ordinaria le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

- prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in attuazione di clausole elastiche, con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che, nell'ambito dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il lavoro supplementare è quello svolto in eccedenza rispetto all'orario previsto dal contratto, mentre le clausole contrattuali elastiche sono relative alla variazione, nel corso del rapporto, della collocazione temporale della prestazione lavorativa oppure, limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, alla variazione in aumento della durata della prestazione²⁷;

- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva, quota legata alla produttività aziendale.

²⁶ Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

²⁷ Si ricorda che il rapporto a tempo parziale di tipo verticale è quello in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Il rapporto di tipo orizzontale è quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro. Il rapporto di tipo misto è quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità summenzionate.

Il regime agevolato ha natura transitoria, in quanto si applica alle “somme erogate” nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Il riferimento alle “somme erogate” sembrerebbe presupporre, ai fini della concreta determinazione del periodo temporale suddetto, l'applicazione del criterio di cassa (momento di erogazione della remunerazione), in luogo di quello di competenza (momento in cui è maturato il diritto alla remunerazione).

Il beneficio non può, in ogni caso, essere applicato ad un ammontare complessivo di emolumenti superiore a 3.000 euro lordi (occorre naturalmente far riferimento all'importo degli emolumenti al lordo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore).

I redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi del **comma 2**, “non concorrono ai fini fiscali” - cioè, *si dovrebbe intendere*, non concorrono alla formazione del reddito complessivo -.

La non concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF comporta un ulteriore beneficio fiscale in favore del contribuente. Si tratta, in particolare, della misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente la cui misura, stabilita dall'articolo 13 del TUIR²⁸, aumenta in corrispondenza di redditi complessivi più bassi.

Analogamente, in favore dei contribuenti che dichiarino familiari a carico, la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della corrispondente detrazione fiscale²⁹.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. ISEE).

Tale indicatore, disciplinato dal decreto legislativo n. 109/1998³⁰, è determinato sulla base di appositi criteri, finalizzati alla valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, servizi sociali o servizi assistenziali collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. In linea generale, ai fini della determinazione dell'ISEE rilevano la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

²⁸ Testo unico delle imposte dirette di cui al D.P.R. n. 917/1986.

²⁹ Cfr. l'articolo 12 del TUIR.

³⁰ Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In proposito, andrebbe chiarito, in primo luogo, se l'esclusione degli emolumenti ai fini ISEE trovi applicazione anche per i soggetti, che pur avendone i requisiti, non optino per l'accesso al regime agevolato.

In secondo luogo, si segnala che, a parità di reddito, un lavoratore dipendente pubblico o un altro soggetto (non lavoratore dipendente) potrebbe non avere accesso a prestazioni o servizi sociali, che invece sarebbero riconosciute al lavoratore dipendente privato.

Sempre ai sensi del comma 2, "resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali".

Si dovrebbe intendere che si faccia qui riferimento solo alle prestazioni assistenziali per le quali non si applichi il suddetto ISEE. Si ricorda che il parere (sul decreto-legge in esame) del Comitato per la legislazione della Camera ha osservato che occorrerebbe chiarire il coordinamento tra le due disposizioni in merito del comma 2.

Il regime agevolato non comporta variazioni ai fini pensionistici e, pertanto, le remunerazioni soggette a tassazione separata rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.

In merito alle modalità applicative, il **comma 3** stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Egli, pertanto, in assenza di un'esplicita opzione da parte del lavoratore per l'applicazione della tassazione ordinaria, determinerà l'imposta sostitutiva sulle remunerazioni oggetto di agevolazioni (nonché le imposte ordinarie - IRPEF e relative addizionali - sulle restanti remunerazioni corrisposte).

Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia diverso dal datore di lavoro del 2007 (ovvero in assenza di reddito da lavoro dipendente nel 2007), il lavoratore è tenuto a rilasciare apposita certificazione al sostituto d'imposta, nella quale comunica l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.

Andrebbero chiarite le conseguenze, nei confronti del lavoratore, nelle ipotesi di omessa o infedele comunicazione (come già detto, i benefici in esame - a cui si può rinunciare per iscritto - sono limitati ai lavoratori dipendenti privati che, nel 2007, abbiano conseguito un reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro).

Il **comma 4** rinvia alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione, nonché di contenzioso e applicazione delle sanzioni.

Il **comma 5** precisa che, in via sperimentale, l'ambito dei beneficiari delle misure in esame è costituito dai lavoratori dipendenti del settore privato, il cui reddito da lavoro dipendente, nel 2007, non abbia superato i 30.000 euro.

E' prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina, che sarà svolta, trenta giorni prima del termine della sperimentazione, dal Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, insieme con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001³¹.

Queste ultime sono:

- amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300³², tra le quali rientrano le Agenzie fiscali.

Al fine di valutare l'impatto della nuova disciplina sui singoli contribuenti, si riportano nella seguente tabella i risultati di alcune microsimulazioni.

A tal fine sono stati considerati tre livelli di reddito di lavoro dipendente composto da una parte di retribuzione soggetta a tassazione ordinaria e un'altra parte che, con la nuova disciplina, è assoggettata all'imposta sostitutiva.

In ciascuna delle tre ipotesi considerata, si è inoltre provveduto a stabilire una diversa quota-parte delle remunerazioni assoggettate al regime sostitutivo. In particolare, i valori corrispondono, rispettivamente, a quelli medi indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento e al tetto massimo indicato dalla norma.

La relazione tecnica afferma che l'ammontare degli emolumenti da lavoro straordinario è pari al 6,1% delle retribuzioni e che quello dei premi legati ad incrementi di produttività corrisponde al 4%. Considerando che tali valori sono su base annua e che la norma si applica, in via transitoria, per sei mesi, l'ammontare della quota che, nel secondo semestre 2008, passerebbe dal regime ordinario al regime sostitutivo corrisponderebbe a circa il 5%.

La valutazione, inoltre, è stata effettuata sulla base delle seguenti ipotesi semplificative:

- il reddito complessivo coincide con il reddito per lavoro dipendente;
- si considerano esclusivamente le detrazioni per lavoro dipendente mentre non vengono considerati altri benefici fiscali (quali ad es. quelli relativi ai familiari a carico o alle detrazioni per oneri);

³¹ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

³² Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

- l'aliquota dei contributi a carico del lavoratore è pari al 9,19%³³;
- le aliquote delle addizionali all'IRPEF corrispondono a quelle utilizzate nella relazione tecnica allegata al provvedimento (1,2% per l'addizionale regionale IRPEF e 0,4% per l'addizionale comunale IRPEF).

Totale lordo	18.000		25.000		30.000	
<i>Retribuzione lorda ordinaria</i>	17.091	15.000	23.737	22.000	28.485	27.000
<i>Importo straordinari</i>	909	3.000	1.263	3.000	1.515	3.000
A – Normativa vigente	2.782	2.782	4.813	4.813	6.263	6.263
IRPEF netta ordinaria	2.520	2.520	4.449	4.449	5.827	5.827
Addizionale regionale	196	196	272	272	327	327
Addizionale comunale	65	65	91	91	109	109
B – Normativa variata	2.601	2.186	4.561	4.215	5.961	5.665
IRPEF netta ordinaria	2.270	1.696	4.102	3.623	5.410	5.000
Addizionale regionale	186	163	259	240	310	294
Addizionale comunale	62	54	86	80	103	98
Imposta sostitutiva (10%)	83	272	115	272	138	272
Incremento retribuzione netta (A-B)	181	595	252	598	302	598

Il **comma 6**, sopprimendo la lettera *b*) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR³⁴, amplia la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente. L'ampliamento riguarda tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, ed ha carattere permanente.

Si ricorda che il citato comma 2 dell'articolo 51 individua le voci retributive che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. Sopprimendo la lettera *b*) del comma 2, divengono, quindi, imponibili ai fini IRPEF:

- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze. Con riferimento a tali erogazioni, era finora prevista l'esclusione dall'imponibile fino ad un importo corrispondente a 500.000 lire annue;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i sussidi corrisposti a dipendenti in quanto vittime dell'usura, ai sensi della L. n. 108 del 1996³⁵, o a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive, ai sensi del D.L. n. 419 del 1991³⁶, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 1992.

³³ Aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente applicata, in linea generale, nel settore privato dalle aziende fino a 15 dipendenti.

³⁴ Testo unico delle imposte dirette di cui al D.P.R. n. 917/1986.

³⁵ Disposizioni in materia di usura.

³⁶ Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati)

L'aumento della produttività del lavoro costituisce uno degli elementi essenziali per incrementare e migliorare l'occupazione, uno degli obiettivi fondamentali per la crescita e lo sviluppo individuati dalla strategia di Lisbona.

L'11 dicembre 2007 la Commissione ha presentato, nell'ambito delle iniziative relative al nuovo ciclo di *governance* della Strategia di Lisbona, la proposta di raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione per il periodo 2008-2010 (COM(2007)803, parte V), che comprende la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti a favore dell'occupazione.

In particolare, la proposta di decisione sugli orientamenti a favore dell'occupazione comprende l'orientamento 17 "Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale"; inoltre, l'orientamento 22, "Assicurare un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all'occupazione", sottolinea l'esigenza di esaminare l'incidenza che i costi del lavoro diversi dalla retribuzione esercitano sull'occupazione e, se necessario, di adeguare la struttura e il livello di tali costi, specialmente per ridurre l'onere fiscale sui bassi salari.

La proposta mira in sostanza a confermare gli orientamenti previsti per il 2005-2008.

Il 20 maggio 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta di decisione sugli orientamenti a favore dell'occupazione che, insieme alla raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, forma gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione³⁷. Il Consiglio adotterà la proposta di decisione presumibilmente entro luglio 2008.

³⁷ Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato due raccomandazioni nell'ambito delle iniziative relative al nuovo ciclo di *governance* della strategia di Lisbona: raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il periodo 2008-2010; raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2008 degli indirizzi di massima per le politiche degli Stati membri e della Comunità e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione degli Stati membri.

Articolo 3

(Rinegoziazione mutui per la prima casa)

Testo del decreto-legge

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n.385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n.385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

2.Identico.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno *spread* dello 0,50.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, **maggiorabile fino ad un massimo** di uno *spread* dello 0,50 **annuo.**

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

4.Identico.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal

5.Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n.385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo **senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.**

7. Identico.

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

8.*Identico.*

8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

La disposizione in esame è volta a consentire la rinegoziabilità dei mutui a tasso variabile al fine di bloccare l'importo della rata dovuta alla media del 2006.

Osserva al riguardo la relazione illustrativa che <<il mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso variabile in presenza di differenze significative tra l'importo delle rate delle operazioni a tasso fisso e quello delle rate delle operazioni a tasso variabile, che hanno indotto la clientela a preferire quest'ultima tipologia di operazioni. Il rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi alla fine del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea, accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui *sub-prime* negli USA, e la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno comportato criticità su una soddisfacente pianificazione finanziaria per un'ampia quota dei mutuatari italiani. Specifica considerazione meritano i mutui a tasso variabile stipulati in epoca antecedente al rialzo dei tassi di mercato per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale>>.

Il provvedimento appare diretto ad incentivare e agevolare i processi di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente alla sua data di entrata in vigore, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione

dell'abitazione principale, migliorando le condizioni dell'offerta in senso favorevole per i consumatori. Ciò in una fase economica particolarmente critica - che si riflette sull'evoluzione dai tassi di interesse - e di instabilità in generale nel settore dei mutui per gli eventi internazionali che hanno riguardato i mercati finanziari, a fronte di un incremento del costo del denaro sul mercato interbancario negli ultimi due anni che ha determinato aumenti nelle rate indicizzate dei mutui a tasso variabile.

La norma prevede che la procedura di rinegoziazione dovrà essere contenuta in una convenzione che dovrà essere stipulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari che hanno erogato i mutui per l'acquisto della prima casa a tasso variabile stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il cliente mutuatario potrà quindi vantare un diritto soggettivo nei confronti delle banche e dagli intermediari che aderiranno alla convenzione alla rinegoziazione del proprio contratto di mutuo. Con un tale meccanismo viene quindi configurato un vero e proprio obbligo alla rinegoziazione in capo alle banche e agli intermediari finanziari, diversamente dalla situazione precedente in cui la rinegoziazione poteva solo essere proposta da parte del cliente senza che vi fosse alcun obbligo di accettazione da parte del mutuante.

Il meccanismo configurato dalla convenzione consente di mantenere fisso l'importo della rata del mutuo in misura equivalente a quella pagata in media nel 2006.

In particolare, secondo la relazione illustrativa al decreto, la rinegoziazione è diretta <<ad assicurare la riduzione dell'importo delle rate del mutuo, che rimane fisso per tutta la sua durata, pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006, al fine di rendere più contenuto e costante l'onere del mutuatario fino a scadenza del mutuo. I differenziali in eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto originario sono imputati in un conto accessorio per essere rimborsati - sempre secondo un piano di ammortamento a rate di importo fisso, uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato - una volta intervenuta la data di scadenza originaria del contratto di mutuo. Qualora, prima di tale data, si manifestassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio>>.

Al momento, quindi, il soggetto che ha acceso un mutuo a tasso variabile e voglia modificare le condizioni dello stesso si trova ad avere a disposizione quattro diverse scelte di comportamento:

1. la sostituzione del mutuo originario;
2. la surrogazione del mutuo originario;
3. la rinegoziazione tradizionale, che può essere richiesta dal cliente ma la cui accettazione resta facoltativa per la banca;
4. la rinegoziazione obbligatoria per le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione prevista dalla norma qui in esame.

Si ricorda a tal proposito che il decreto-legge n. 7 del 2007³⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, nell'ambito di una politica di liberalizzazione del settore, ha previsto, all'articolo 7, norme in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali e, all'articolo 8, norme volte a facilitare la cosiddetta portabilità del mutuo.

Nel dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 3** in esame prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) definiscano con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia anteriormente al 29 maggio 2008).

Si rileva che si interviene con uno strumento legislativo, espressione peraltro di un accordo intervenuto tra le "parti", a determinare il contenuto di un atto negoziale, la cui stipula viene prevista in via obbligatoria. L'intervento con legge non appare, a stretto rigore, necessario in quanto il Ministero in questione e l'ABI avrebbero potuto procedere direttamente alla conclusione dell'Accordo.

Il termine per la stipula della convenzione è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La convenzione è aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il richiamato articolo 106 del TUB prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. Gli intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque

³⁸ *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (c.d. decreto Bersani-bis).*

esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci. Per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

Pertanto, non è obbligatorio per le banche e gli intermediari finanziari aderire alla convenzione e quindi adottare nei confronti della clientela tali modalità di rinegoziazione dei mutui.

I principali contenuti della convenzione tra l'ABI ed il Ministero dell'economia e delle finanze

In data 19 giugno 2008, è stata stipulata la convenzione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) ed il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale viene disciplinata la procedura di rinegoziazione dei mutui per l'acquisto della prima casa a tasso variabile stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 1, banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione:

a) forniscono ai clienti interessati una informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi attualmente hanno, e cioè:

i) continuare a rimborsare il mutuo a banche e intermediari secondo il piano di ammortamento in corso;

ii) proporre a banche e intermediari una rinegoziazione delle condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente;

iii) avvalersi della portabilità del mutuo;

iv) ricorrere alla rinegoziazione dei mutui ai sensi dell'**articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008**, obbligatoria per banche e intermediari che aderiscono alla presente convenzione;

v) possibilità di usufruire anche di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando quella sub iii) a quella sub iv);

b) procedono alla rinegoziazione dei mutui secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.

Per i mutui di cui all'articolo 2 (vedi infra), che siano stati oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, possono altresì aderire alla presente convenzione i soggetti cui siano stati ceduti i crediti.

Per banche e intermediari, nonché per i cessionari di crediti derivanti da mutui cartolarizzati, le disposizioni legislative di cui all'**articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008** costituiscono uno *standard* minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo *spread*, rispetto a quelle previste dalle disposizioni legislative, dandone comunicazione contestuale all'ABI al momento in cui aderiscono alla presente convenzione.

Nulla è altresì innovato in materia di portabilità dei mutui.

L'articolo 2 della convenzione dispone che possono formare oggetto di rinegoziazione i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'abitazione principale ed

erogati da banche e intermediari.

A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente.

Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo.

In base all'articolo 4, l'estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non comporta l'applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio.

Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro tutto il 29 agosto 2008.

L'accettazione della proposta, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario. L'accettazione della proposta assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell'accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai necessario l'intervento del notaio.

In base all'articolo 8, presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti:

a) verifica della piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui, nonché dei relativi accordi e convenzioni applicativi;

b) risoluzione di eventuali questioni interpretative che si dovessero porre in relazione ai contenuti delle citate disposizioni e convenzioni;

c) proposta di eventuali modifiche alla predette convenzioni, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce dell'esperienza applicativa;

d) verifica dell'andamento delle operazioni di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui;

e) segnalazione alle Autorità di vigilanza, per le iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità dei mutui;

f) relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, sulle attività svolte dall'Osservatorio permanente.

Si ricorda che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, ha formulato alcune osservazioni in merito all'**articolo 3** in esame inviando al Governo e al Parlamento l'AS452 del 27 maggio 2008³⁹.

L'AGCM ha inteso evidenziare come sia indispensabile che i criteri dettati nella convenzione oggetto del provvedimento lascino spazio a politiche differenziate da parte delle banche a vantaggio della clientela e non disincentivino il ricorso a modalità alternative, quali la surrogazione invece della rinegoziazione del mutuo, in un contesto di massima trasparenza e completa informazione della domanda, al fine di contemperare l'obiettivo di tutela dei mutuatari con l'obiettivo di non disincentivare il confronto competitivo nel settore bancario. L'AGCM ha, in particolare, ravvisato il rischio che una specifica disciplina in merito ai mutui bancari possa comportare procedure obbligate o comunque vincolanti, limitative della concorrenza tra banche.

Nel dettaglio, l'AGCM ha rilevato che <<nel quadro definito dalla convenzione che verrebbe stipulata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in corso di emanazione, tra banche e intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, vanno salvaguardati tre requisiti essenziali al fine di generare effetti positivi e non trasformare alcune criticità, da essa derivabili, in disincentivi al confronto competitivo.

In primo luogo, è importante che le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti possano autonomamente adottare condizioni e/o strategie commerciali migliori per la clientela, evitando di rendere omogenee le strategie dal lato dell'offerta, le quali disincentiverebbero l'adozione di modalità diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari. A titolo esemplificativo, il riferimento a criteri molto rigidi - basati sulla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto in essere, all'anno 2006, nonché ad uno specifico tasso sul conto accessorio (IRS con *spread* dello 0,50%) - può condurre le banche a non differenziarsi nelle condotte e, invece, a seguire la procedura, come se fossero rigidamente definiti tutti i criteri, senza alcun incentivo a competere, migliorando ulteriormente le condizioni a vantaggio della clientela.

Sarebbe, pertanto, necessario esplicitare nella convenzione la possibilità che le singole banche adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto nel provvedimento, rendendo così chiaro che la convenzione indica condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Solo rendendo evidente lo spazio di competizione tra le banche, l'adesione alla convenzione, in quanto volontaria, può non omogeneizzare e quindi non disincentivare la dinamica competitiva del mercato. Le banche che ritengono di poter offrire alla propria clientela condizioni più vantaggiose di quelle previste dalla convenzione non aderiranno o aderiranno pubblicizzando però l'offerta migliorativa; analogamente non aderiranno - per ragioni opposte - quelle che la reputano eccessivamente onerosa. Le prime informeranno di questa loro decisione per convincere i mutuatari che possono ottenere condizioni migliori di quelle offerte dal resto del mercato. Le seconde saranno più esposte alla migrazione dei clienti che eserciteranno l'opzione di portabilità del mutuo. [...]

In terzo luogo, è fondamentale che sia fornita una adeguata informativa alla clientela. Posto che la trasparenza dal lato della domanda nel settore bancario è stata più volte richiamata quale fattore determinante per lo sviluppo di rapporti competitivi tra le

³⁹ In materia cfr. anche l'AS431 dell'AGCM (Procedura per la portabilità dell'ipoteca nei contratti di mutuo).

banche offerenti – AS 394 “Ostacoli allo sviluppo concorrenziale dei mercati dei servizi bancari per la clientela *retail*” -, rileva osservare che ciò vale a maggior ragione per la procedura suddetta. In particolare, risulta essenziale che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dalla procedura, in termini di riduzione delle rate in tutto l’arco temporale previsto dall’ammortamento, tenendo conto della maggior durata che essa comporta – in termini di allungamento del prestito iniziale – nonché dei rischi connessi in funzione delle diverse possibili evoluzioni dei tassi di interesse. Redigere fogli informativi sintetici, in grado di fornire stime dei costi e dei vantaggi attesi in base, ad esempio, ad ipotesi alternative sull’andamento dei tassi e sull’allungamento del finanziamento, appare, in quest’ottica, di fondamentale rilevanza per una scelta economicamente razionale ed informata dal lato della domanda. E’, infatti, sulla base di tali informazioni che il mutuatario può valutare ed eventualmente innescare positive spinte competitive ricercando anche soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti>>.

Il **comma 1** prevede che i criteri di rinegoziazione potranno essere anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito dall’articolo 120, comma 2, del TUB, secondo cui il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

L’**ultimo periodo del comma 1 – inserito dalla Camera** – prevede che, al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione tra l’ABI ed il Ministero dell’economia e delle finanze debba essere espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino eventuali condizioni migliorative rispetto a quelle previste dai **commi 2 e seguenti del presente articolo** (cfr. *infra*).

Le banche dovranno, altresì, fornire ai clienti puntuale informazione circa l’adozione di eventuali condizioni migliorative.

Si precisa, da ultimo, che resta in ogni caso ferma l’opzione di portabilità del mutuo ai sensi dell’art. 8 del d.-l. n. 7 del 2007⁴⁰.

Tali previsioni risultano recepite nella convenzione recentemente stipulata tra l’ABI ed il Ministero dell’economia e delle finanze (v. supra il relativo riquadro).

⁴⁰ *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (c.d. decreto Bersani-bis)*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007. In base all’art. 8 di tale decreto, in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore il ricorso alla surrogazione. In tal caso, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato.

Tra l’altro, nello scorso mese di maggio, l’AGCM ha avviato un’istruttoria, che coinvolge numerosi istituti di credito, proprio in merito all’effettiva applicazione del meccanismo della portabilità dei mutui.

Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 3** in esame, la rinegoziazione dovrà assicurare la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006.

L'importo della rata calcolato in questi termini resterà fisso per tutta la durata del mutuo.

I **commi 3, 4 e 5** prevedono l'accensione di un c.d. *conto di finanziamento accessorio*, sul quale viene addebitata la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione.

Ai sensi del **comma 3 (come modificato dalla Camera)**, tale conto di finanziamento accessorio è regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile di uno *spread* dello 0,50 per cento annuo.

L'**IRS** (acronimo di *Interest Rate Swap*) è una delle due componenti del tasso di interesse del mutuo a tasso fisso. Tale valore viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. I tassi IRS sono reperibili quasi esclusivamente sulla stampa specializzata. Il Sole 24 Ore li riporta ogni giorno (eccetto dopo il sabato o i festivi) all'interno dell'insero "Finanza e Mercati".

In base al **comma 4**, nel caso in cui - successivamente alla rinegoziazione effettuata - la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio.

Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

Il **comma 5** stabilisce che, alla data di originaria scadenza del mutuo, ove risulti dal conto accessorio un debito, questo va rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione.

In tal caso, l'ammortamento viene calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio, purché più favorevole al cliente.

Secondo la relazione illustrativa, <<i> i principali benefici del mutuatario sono: a) la certezza di una rata fissa fino alla completa estinzione del mutuo; b) la trasformazione del mutuo in un finanziamento il cui tasso è bloccato verso l'alto sia nella fase di rimborso del mutuo principale, che nella fase di rimborso del saldo del conto accessorio; c) il rimborso del debito risultante dal conto accessorio è regolato ad un tasso fisso pari all'IRS a 10 anni più 0,50 punti percentuali >>.

Si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo

fisso di minore entità, che comporta presumibilmente il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Il comma 6 – interamente sostituito dalla Camera dei deputati - assicura che le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo, senza che sia necessario il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 39, comma 5, del Testo unico bancario (TUB)⁴¹,

In base alla predetta disposizione, i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno, inoltre, il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che, per le somme ancora dovute, i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.

La previsione di cui al **presente comma** si applica anche qualora, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti⁴².

In questo caso, la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza che sia necessario compiere alcuna formalità, anche ipotecaria; tuttavia, la surroga ha effetto solo una volta che sia stato soddisfatto il credito vantato dal cessionario del mutuo cartolarizzato.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 8 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. decreto *Bersani-bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, prevede, solo per l'istituto della surrogazione per volontà del debitore e per la ricontrattazione, che non vengano meno i benefici fiscali.

⁴¹ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁴² La *cartolarizzazione* consiste nella cessione di attività o beni di una società attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari.

Per lo più i cespiti ceduti sono costituiti da diritti di credito; tuttavia, si può trattare anche di beni immobili, contratti derivati o altro. I cespiti vengono ceduti a *società-veicolo*, che versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del *rating*.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 130 del 1999 (*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*). In base all'articolo 1, tale legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3 (secondo cui la società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti);

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva dalla società cessionaria al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.

In materia, la risoluzione n. 390/e del 21 dicembre 2007 emanata dall'Agenzia delle entrate ha precisato che il beneficio fiscale relativo ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale è riconosciuto anche nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir. Tale disposizione, infatti, <<si fonda sul carattere unitario dell'operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto>>.

In particolare, rinviando alla circolare n. 95 del 12 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione precisa che <<nel caso in cui venga estinto un mutuo, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota di capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, la detrazione è riconosciuta anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario>>. Qualora l'importo del nuovo mutuo sia superiore al predetto ammontare, l'agevolazione è fruibile per la quota di interessi relativa al debito corrispondente alla quota capitale da rimborsare, incrementata delle spese accessorie, risultante dal mutuo estinto.

Potrebbe essere opportuno chiarire che anche la rinegoziazione obbligatoria - quale nuovo istituto previsto dalle norme in esame - del mutuo assistito dalle medesime garanzie già iscritte non comporta il venir meno della detraibilità degli interessi ai fini fiscali

Inoltre, potrebbe essere opportuno chiarire se l'istituto della detraibilità degli interessi ai fini fiscali si applica anche agli interessi passivi dovuti per la restituzione del debito che eventualmente risulta dal conto accessorio alla data di scadenza del mutuo.

Il **comma 7** configura la procedura di rinegoziazione che le banche e gli intermediari finanziari devono seguire nei confronti della clientela.

Nel dettaglio, si prescrive che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB che aderiscono alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono formulare ai clienti interessati la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro il prossimo 29 agosto), secondo le modalità definite nella stessa convenzione.

Il mutuatario deve comunicare l'accettazione della proposta alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. Gli effetti della rinegoziazione del mutuo si esplicano a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

La disciplina attuativa del **comma 7** è contenuta nella convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI (su cui si veda *supra* il relativo riquadro).

Il **comma 8** esenta le operazioni di rinegoziazione dei mutui da imposte e tasse di alcun genere, stabilendo che per esse le banche e gli intermediari finanziari non possano applicare costi nei riguardi dei clienti.

Anche per questo profilo, si rinvia alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI (su cui si veda *supra* il relativo riquadro), dove si specifica pure che la clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove fosse mai necessario l'intervento del notaio.

Il **comma 8-bis, aggiunto in sede referente e recepito e recepito nell'emendamento governativo approvato dall'Aula della Camera**, prevede la derogabilità delle norme di cui al presente **articolo 3**, ma solo in senso più favorevole al mutuatario.

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI (cfr. *supra* il relativo riquadro), resta ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente ancora più favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

Il 18 dicembre 2007 la Commissione ha presentato un Libro Bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario (COM(2007)807).

In considerazione dell'importanza economica dei mercati del credito ipotecario, dimostrata dal fatto che lo stock dei mutui ipotecari residenziali costituisce quasi il 47% del PIL dell'UE, il documento sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli ancora esistenti che limitano il livello di attività transfrontaliere nel settore, sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, e individua un insieme di misure volte a rafforzare la competitività e l'efficienza di tali mercati, nonché di garantire una miglior tutela per i consumatori, gli erogatori dei mutui stessi e gli investitori.

La Commissione prospetta a tal fine misure intese in particolare a:

- agevolare l'erogazione e il finanziamento del credito ipotecario a livello transfrontaliero, eliminando gli ostacoli derivanti dalle divergenze tra gli ordinamenti giuridici e dalla frammentazione delle infrastrutture (ad esempio di registri dei crediti) e riducendo i costi dell'attività internazionale;
- aumentare la diversificazione dei prodotti per soddisfare le esigenze dei consumatori, eliminando gli ostacoli alla distribuzione e alla vendita, in particolare, di prodotti ipotecari nuovi e innovativi in tutta Europa;
- migliorare la fiducia dei consumatori tramite la garanzia di standard di alto livello per quanto riguarda la consulenza in materia di credito ipotecario;
- facilitare la mobilità dei clienti garantendo che i consumatori che tentano di cambiare l'erogatore del mutuo non siano ostacolati o dissuasi dal farlo dalla presenza di ostacoli giuridici o economici ingiustificati.

Al fine di valutare se sia necessario adottare un atto legislativo comunitario in materia, la Commissione approfondirà l'analisi dei seguenti aspetti:

- rimborso anticipato, valutando le varie opzioni politiche possibili al fine di

raggiungere un consenso in merito ad un regime europeo adeguato in materia;

- miglioramento della qualità e comparabilità dell'informazione, completando nel corso del 2008 i lavori relativi ad un Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) rivisto sui mutui per la casa, testandone il funzionamento presso i consumatori in tutti gli Stati membri, e esaminando in che misura sia possibile armonizzare le disposizioni sul Tasso percentuale annuo (APRC), eventualmente estendendo al credito ipotecario le norme in materia contenute nella direttiva sul credito al consumo;
- promozione della concessione e accessione responsabile dei mutui: nel corso del 2008 la Commissione prevede, tra le altre cose, di consultare le parti interessate in merito all'elaborazione di *standard* elevati in materia di consulenza.

La Commissione sottolinea, infine, la rilevanza della comunicazione sull'educazione finanziaria, da lei stessa presentata unitamente al presente Libro Bianco (COM(2007)808).

Tenendo conto dei recenti sviluppi nel mercato dei *sub-prime* e sulla scia delle ricerche già condotte dal Gruppo di esperti sul finanziamento del credito ipotecario istituito nel 2006, la Commissione intende inoltre esaminare:

- le pratiche di mercato e gli *standard* prudenziali per la gestione del rischio di disallineamento della liquidità derivante ad esempio dall'utilizzo di finanziamenti a breve termine per prestiti ipotecari a lungo termine, in particolare per quanto riguarda la capacità di resistere a condizioni di stress dei mercati;
- gli incentivi per gli erogatori di crediti ipotecari a spostare il rischio al di fuori del bilancio;
- gli *standard* prudenziali e la trasparenza delle esposizioni bancarie su operazioni di cartolarizzazione che sono direttamente o indirettamente collegate al credito ipotecario;
- l'eventuale necessità di ulteriori misure per migliorare la trasparenza dal punto di vista degli investitori finali.

A questo proposito, pur ritenendo che l'uso di tecniche di finanziamento che trasferiscono il rischio dei mutui ipotecari dall'erogatore dei mutui (cedente) ai mercati dei capitali offra vantaggi in termini di diversificazione del rischio e di riduzione dei costi del finanziamento, la Commissione osserva che le recenti esperienze hanno evidenziato la necessità di garantire che tali tecniche siano utilizzate in modo tale da non mettere in pericolo la stabilità finanziaria.

Il Consiglio Ecofin ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione europea, adottando conclusioni in materia nella riunione del 14 maggio 2008.

Articolo 4 (soppresso)
(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n.80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n.80, pari all'1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n.80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 ed inserito, nel disegno di legge di conversione, una clausola che dichiara validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed inoltre fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

L'articolo soppresso consente l'utilizzo dei 300 milioni erogati ad Alitalia S.p.A. in forza del decreto-legge 80 del 2008⁴³, per far fronte alle perdite che comportino una riduzione del capitale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. Il decreto-legge 80 del 2008, in vigore dal 24 aprile 2008, è stato convertito con la legge 111 del 2008 che, entrata in vigore il 23 giugno 2008, contiene anche disposizioni parzialmente identiche a quelle dell'articolo 4 qui in esame, il quale, entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha consentito ad Alitalia di superare le difficoltà finanziarie sorte in quei giorni, durante i quali doveva

⁴³ *Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.*

approvare i conti 2007 che, senza l'intervento in questione, avrebbero comportato l'inizio di una procedura concorsuale per perdite oltre il limite legale.

La differenza rispetto al decreto-legge 80 del 2008, che per questa parte non è più in vigore dal 23 giugno 2008, è l'entità dell'alienazione della partecipazione azionaria dello Stato in Alitalia S.p.A. Mentre il decreto-legge 80 del 2008 prevedeva l'alienazione dell'intera quota di partecipazione azionaria, l'articolo 4 del decreto-legge qui in esame (trasfuso nelle modifiche al decreto-legge 80 del 2008 recate dalla suddetta legge di conversione 111 del 2008 e, quindi, ora soppresso) prevede l'alienazione della partecipazione azionaria, senza più il riferimento all'intera quota del capitale sociale di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5, commi da 1 a 2-bis; da 4 a 13

(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n.1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

1.*Identico.*

(*Si vedano le modifiche di cui all'elenco 1).*

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a **869** milioni di euro per l'anno 2008, **725,8** milioni di euro per l'anno 2009, **567** milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a **746,1** milioni di euro per l'anno 2008, **819,1** milioni di euro per l'anno 2009, **260,1** milioni di euro per l'anno 2010, **109,5** milioni di euro per l'anno 2011, **116,5** milioni di euro per l'anno 2012, **64,5** milioni di euro per l'anno 2013 e **60,5** milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. (...) _____

3. (...) _____

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a **115** milioni di euro per l'anno 2008, **120** milioni di euro per l'anno 2009 e **55,5** milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-*quater* e 47-*quinqüies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

5.Identico.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n.296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

6.Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.244;

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo, pari a **2.464** milioni di euro, che aumentano a **2.679,1** milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a **2.221,5** milioni di euro per l'anno 2009, pari a **1.755,5** milioni di euro per l'anno 2010 e **pari** a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) quanto a **2.482,6** milioni di euro per l'anno 2008, a **1.757** milioni di euro per l'anno 2009, a **1.079,1** milioni di euro per l'anno 2010, a **296** milioni di euro per l'anno 2011, a **303** milioni di euro per l'anno 2012, a **251** milioni di euro per l'anno 2013 e a **247** milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi **2-bis**, 6 e 8;

b)*identica*;

c)*identica*;

d) quanto a **995,8** milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del **6,85** per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C **allegata alla** legge 24 dicembre 2007, n.244;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.244;

e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

e) quanto a **234,5** milioni di euro per l'anno 2008, a **44,5 milioni di euro per l'anno 2009** e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2010		2008	2009	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	6.158.000	17.418.000	Ministero dell'economia e delle finanze	5.658.000	–	17.418.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	–	29.000	Ministero del lavoro e della previdenza sociale	–	--	29.000
Ministero della giustizia	20.490.000	36.146.000	Ministero della giustizia	20.490.000	5.500.000	36.146.000

	2008	2010		2008	2009	2010
Ministero della pubblica istruzione	19.250.000	–	Ministero della pubblica istruzione	34.750.000	–	–
Ministero dell'interno	33.000.000	64.093.000	Ministero dell'interno	43.000.000	10.000.000	64.093.000
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	171.000	–	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	171.000	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	4.989.000	11.809.000	Ministero per i beni e le attività culturali	4.989.000	–	11.809.000
Ministero della salute	20.670.000	151.682.000	Ministero della salute	30.670.000	10.000.000	151.682.000
Ministero dei trasporti	800.000	3.120.000	Ministero dei trasporti	800.000	–	3.120.000
Ministero dell'università e della ricerca	4.372.000	2.958.000	Ministero dell'università e della ricerca	4.372.000	–	2.958.000
Ministero della solidarietà sociale	60.100.000	165.145.000	Ministero della solidarietà sociale	89.600.000	19.000.000	165.145.000
Totale...	170.000.000	452.400.000	Totale...	234.500.000	44.500.000	452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al 8. *Identico*. comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010		2008	2009	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	65.000.000	128.100.000	198.000.000	Ministero dell'economia e delle finanze	65.000.000	128.100.000	198.000.000
Ministero affari esteri	2.300.000	3.000.000	-	Ministero affari esteri	2.300.000	3.000.000	-
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	-	200.000	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	-	200.000
Ministero per i beni e le attività culturali	7.700.000	41.000.000	41.800.000	Ministero per i beni e le attività culturali	7.700.000	41.000.000	41.800.000
Totale...	75.000.000	172.100.000	240.000.000	Totale...	75.000.000	172.100.000	240.000.000

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

9. *Identico:*

a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

a) *identica;*

b) all'articolo 2 sono apportate le

b) *identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;

1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e **a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro**»;

2) al comma 60, lettera *a*), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera *b*), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

2)*identico*;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

3)*identico*;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

4)*identico*;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5)*identico*;

5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010»;

5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

6)*identico*;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

7)*identico*;

8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

8)*identico*;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

9)*identico*;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono

10)*identico*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

11) *identico*;

12) *identico*:

«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono ridotte di 35 milioni di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

13)*identico*;

14) il secondo periodo del comma 1152-*bis* dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;

14) **al comma 538, il capoverso 1152-*bis*** è sostituito dal seguente:

«1152-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;

15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

15)*identico*.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, sono apportate le seguenti modificazioni:

10.*Identico*.

a) all'articolo 6-*ter*, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dicembre 2007, n.244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

b) all'articolo 40, comma 3-*bis*, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma.

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

12.*Identico.*

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.*Identico.*

Allegato

Allegato

(previsto dall'articolo 5)

(previsto dall'articolo 5)

Elenco 1

Elenco 1

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI
SPESA

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI
SPESA

in milioni di euro

in milioni di euro

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa				Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010					2008	2009	2010
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244		- Legge 24 dicembre 2007, n. 244	1	300		1,0	2	2		1	300	
1	2	2	1	304	305	113	130	110		1	304	305
113	130	110	1	307		12	12	12		1	307	
12	12	12	1	319		10				1	319	
10			1	321		4	4	4		1	321	
4	4	4	1	324	322-323	10	10	10		1	324	322-323
10	10	10	1	342		2	8	10		1	342	
2	8	10	1	354	351-352-353	3	10	10		1	354	351-352-353
3	10	10	2	41	42	20	20	20		2	41	42

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa			Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa			
			2008	2009	2010				2008	2009	2010	
		20	2	67		0,5	0,5	0,5		2	67	
0,5	0,5	0,5	2	70		10,0				2	70	
10			2	80		10	10	10		2	80	
10	10	10	2	125		2	2			2	125	
2	2		2	135		50				2	135	
50			2	177		2				2	177	
2			2	178		3				2	178	
3			2	190	188-189	1	1	1		2	190	188-189
1	1	1	2	206		10				2	206	
10			2	209		2,7				2	209	
2,7			2	210	211-212-213-214	1	5	5		2	210	211-212-213-214
1	5	5	2	223		5	15			2	223	
5	15		2	232		77	77	77				
			2	234	235	20	22	7		2	234	235
20	22	7	2	243	238-239-240-241-242	15	15	15		2	243	238-239-240-241-242
15	15	15								2	244	

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa			Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa			
			2008	2009	2010				2008	2009	2010	
	5	10	2	248		10	10	15		2	248	
10	10	15	2	251		56	56	56		2	251	
56	56	56	2	260		3				2	260	
3			2	261		4	4					
			2	272	273-274	2	2	2				
			2	299		50				2	299	
50			2	300		20				2	300	
20			2	306		12	130			2	306	
12	130		2	311		10				2	311	
10			2	328		4,3				2	328	
4,3			2	329		1,5	1,5	1,5				
			2	331		3,5				2	331	
3,5			2	333		30	20	20		2	333	
30	20	20	2	335	336	50	50	50		2	335	336
50	50	50	2	347		1				2	347	
1			2	384	382-383	1,5	2	2		2	384	382-383
1,5	2	2	2	397	401	3,4	0	0		2	397	401

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa			Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010				2008	2009	2010
3,4			2	402		1,5			2	402	
1,5			2	403		1			2	403	
1			2	404	405-406	15	15	15	2	404	405-406
15	15	15	2	408		10			2	408	
10			2	426		5	5	5	2	426	
5	5	5	2	435		7	10	10	2	435	
7	10	10	2	436		3	3		2	436	
3	3		2	443	440-441-442	5			2	443	440-441-442
5			2	458		3	3	3			
			2	463		20					
			2	464		1,5			2	464	
1,5			2	475	476-477-478-479-480	10	10				
			2	483	481-482-484	2			2	483	481-482-484
2			2	487	485-486	1			2	487	485-486
1			2	536		50			2	536	
50			2	550	551	55	55	55	2	550	551

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa				Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010					2008	2009	2010
55	55	55	2	552		1	1	1				
			2	564	565	20	35	40		2	564	565
20	35	40	2	566		10				2	566	
10			2	567		3	3	3				
			2	568		2	1	1		2	568	
2	1	1	2	585	577-578-579-580-581-582-583-584	10,5	10,5	10,5		2	585	577-578-579-580-581-582-583-584
10,5	10,5	10,5	2	586	587	6	6	6		2	586	587
6	6	6	3	3		60				3	3	
60			3	160		2				3	160	
2			Totale (A)	950,9	776,5	589,5		Totale (A)	809,4	660	512	– Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
	– Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31	10	1		3,0	3,0	3		10	1		3
3	3	8-ter			14,0				8-ter			14
		13-bis			16,0	16,0	16		13-bis			16

Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa				Articolo	Comma	Commi associati	Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010					2008	2009	2010
16	16	22-sexies			0,6	0,75			22-sexies			0,6
0,75		49-bis			1,0				49-bis			1
		Totale (B)	34,6	19,8	19		Totale (B)	34,6	19,8	19	– Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296	1	827		10	10			1	827		10	10
	Totale (C)	10	10			Totale (C)	10	10		– Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003		– Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
49			15	36	36		49			15	36	36
Totale (D)	15	36	36		Totale (D)	15	36	36	Totale (A) + (B) + (C) + (D)	1.010,5	842,3	644,5
	Totale (A) + (B) + (C) + (D)	869	725,8	567								

Copertura Finanziaria (commi 2, 2-bis, 5, 6, 7, 8, 11-bis)

L'**articolo 5 – modificato in più punti dalla Camera dei deputati** - reca una serie composta di norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, derivanti dall'attuazione delle misure di agevolazione fiscale introdotte dagli **articoli 1** (esenzione dall'ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale) e **2** (riduzione della tassazione delle prestazioni di lavoro straordinario), nonché dall'**articolo 5, commi 4** (istituzione di un Fondo per esigenze gestionali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze).

Tali oneri sono complessivamente determinati dal **comma 7 (modificato dalla Camera)** in:

- 2.464 milioni di euro per l'anno 2008 (che aumentano a 2.679,1 milioni di euro ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto);
- 2.221,5 milioni di euro per il 2009;
- 1.755,5 milioni di euro per il 2010;
- 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Si espongono, di seguito, le modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, rinviando l'approfondimento dei singoli interventi ai successivi paragrafi della presente scheda di lettura.

Ai sensi del **comma 7 (modificato in più punti dalla Camera)**, ai suddetti oneri si provvede:

a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per il 2008, 1.757 milioni di euro per il 2009, 1.079,1 milioni di euro per il 2010, 296 milioni di euro per il 2011, 303 milioni di euro per il 2012, 251 milioni di euro per il 2013 e 247 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica"⁴⁴ di cui al **comma 2**, le cui disponibilità sono state appositamente integrate ai sensi dei **commi 2-bis, 6, 8 e 11-bis dell'articolo 5 in esame**.

Segnatamente, i commi citati dispongono che al Fondo affluiscono le risorse derivanti dai seguenti interventi:

- riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate nell'**elenco 1** allegato al provvedimento, che determinano risparmi di spesa pari a 869 milioni di euro nel 2008, 725,8 milioni nel 2009, 567 milioni nel 2010 e 186,5 milioni a decorrere dal 2011 (**commi 1-2**). La gran parte delle riduzioni di spesa disposte dall'**elenco 1** riguarda disposizioni autorizzate con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), per un totale di 809,4 milioni di euro nel 2008, 660 milioni nel 2009, 512 milioni nel 2010. Le ulteriori risorse sono reperite a valere su autorizzazioni di spesa di altri

⁴⁴ Il *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica* è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del d.-l. n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

provvedimenti legislativi (decreto-legge n. 269 del 2003, legge finanziaria per il 2007, decreto-legge n. 248 del 2007 - c.d. *mille proroghe*);

- riduzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, pari 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 12 milioni di euro per l'anno 2010 (**comma 2-bis, inserito dalla Camera**). Infatti, il **comma 11-bis (inserito dalla Camera)** riduce gli importi dell'autorizzazione di spesa destinata al fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui ai commi 354 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005). Conseguentemente, si attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti Spa il compito di procedere ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico del Fondo rotativo, compatibilmente con la rideterminazione delle risorse disposta dal medesimo **comma 11-bis**;

- modifiche normative apportate ad una serie di disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi interessati dalle riduzioni di spesa di cui all'elenco del **comma 1**, riguardanti sia norme associate a quelle oggetto di riduzione, sia disposizioni ulteriori (**commi da 9 a 11**). La gran parte delle novelle interessa le disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008 (**comma 9**) e solo in minima parte quelle del decreto-legge n. 248 del 2007 (**comma 10**) e della legge finanziaria per il 2007 (**comma 11**);

- riduzione degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di conto capitale per il triennio 2008-2010, nell'importo di 75 milioni di euro per il 2008, 172,1 milioni di euro per il 2009 e 240 milioni di euro per il 2010 (**comma 8**). La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze (65, 128,1 e 198 milioni nel triennio 2008-2010), Ministero degli affari esteri (2,3 e 3 milioni, rispettivamente per il 2008 e il 2009), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (0,2 milioni per il 2010) e al Ministero per i beni e le attività culturali (7,7, 41 e 41,8 milioni nel triennio 2008-2010);

- trasferimento di 752,5 milioni di euro nel 2008 quale quota parte delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1155, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (**comma 6**). Si tratta, in sostanza, delle risorse originariamente inerenti agli impegni assunti da Fintecna Spa nei confronti di Stretto di Messina Spa, al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto e che, ai sensi del d.-l. n. 262 del 2006, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007 (comma 1155), sono state invece trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per il 2008, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, per l'importo di 1.363,5 milioni di euro, ai fini della realizzazione di diverse opere infrastrutturali di Sicilia e Calabria, e al Ministero dell'ambiente, per l'importo di 151,5 milioni di euro, ai fini della realizzazione di interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria. Più precisamente, il comma 93 dell'articolo 2 del d.-l. n. 262 del 2006 ha stabilito che tali risorse siano assegnate per il 90% alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10% ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Inoltre, il 70% sono state destinate ad interventi nella regione Sicilia e il restante 30% ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero delle infrastrutture ha concluso, in data 4 ottobre 2007, due accordi con le

regioni Sicilia e Calabria⁴⁵ in cui sono stati individuati gli interventi da finanziare. Il citato **comma 6** dispone che l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture⁴⁶ sia trasferito al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; quota parte di tale importo, pari a 611 milioni di euro, è peraltro versato, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale, ai fini del suo successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nei due anni successivi, nell'importo di 438 milioni di euro nel 2009 e di 173 milioni di euro nel 2010.

Va segnalato, peraltro, che sia la quota di 752,5 milioni di euro per il 2008 trasferita al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (quale differenza tra l'importo complessivo confluito al Fondo e l'importo versato dal Fondo alla contabilità speciale), che gli importi delle successive riassegnazioni all'entrata del bilancio dello Stato degli anni 2009 e 2010, rispettivamente, 438 e 173 milioni di euro, sono interamente utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

b) quanto a 37 milioni di euro per il 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'**articolo 2, comma 6** (si veda la relativa scheda), che reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente;

c) quanto a 438 milioni di euro per il 2009 e 173 milioni di euro per il 2010, mediante utilizzo delle somme che, ai sensi del **comma 6 dell'articolo in esame**, saranno riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2009 e 2010. Si tratta, come già detto, delle risorse che erano destinate dal d.-l. n. 262 del 2006 alla realizzazione di opere infrastrutturali di Sicilia e Calabria e che il provvedimento in esame trasferisce al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, prevedendo, peraltro, il versamento in apposita contabilità speciale dell'importo di 611 milioni di euro, ai fini della riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato degli anni 2009 e 2010, rispettivamente, nella misura di 438 e 173 milioni di euro;

d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante una riduzione lineare del 6,85 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C⁴⁷ della legge finanziaria per il 2008;

Si segnala, al riguardo, che gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, che vengono ridotti dalla norma in esame, sono costituiti, in larga parte, da spese di funzionamento degli enti finanziati in maniera permanente ai sensi della tabella C.

d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del

⁴⁵ http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/mop_all.php?p_id=04989.

⁴⁶ Missione "infrastrutture pubbliche e logistica", programma "Sistemi stradali e autostradali", U.P.B. 1.7.6, cap. 7487.

⁴⁷ La Tabella C allegata alla legge finanziaria annuale reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

1987⁴⁸, come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007);

Nella Tabella C allegata alla finanziaria per il 2008, sono stanziati – ai fini del finanziamento della predetta autorizzazione di spesa – 732.846.000 euro per il 2008; 739.341.000 euro per il 2009; 732.796.000 euro per il 2010.

e) quanto a 234,5 milioni di euro per il 2008, 44,5 milioni di euro per il 2009 e 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente⁴⁹ iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze (5,6 e 17,4 milioni, rispettivamente, nel 2008 e a decorrere dal 2010), Ministero del lavoro (0,29 milioni a decorrere dal 2010), Ministero della giustizia (20,5 milioni nel 2008, 5,5 nel 2009 e 36,1 milioni a decorrere dal 2010), Ministero della pubblica istruzione (34,8 milioni nel 2008), Ministero dell'interno (43 milioni nel 2008, 10 milioni nel 2009 e 64,1 milioni a decorrere dal 2010), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (0,2 milioni nel 2008), Ministero per i beni e le attività culturali (5 milioni nel 2008 e 11,8 milioni a decorrere dal 2010), Ministero della salute (30,7 milioni nel 2008, 10 milioni nel 2009 e 151,7 milioni a decorrere dal 2010), Ministero dei trasporti (0,8 milioni nel 2008 e 3,1 milioni a decorrere dal 2010), Ministero dell'università (4,4 milioni nel 2008 e 3 milioni e a decorrere dal 2010), Ministero della solidarietà sociale (89,6 milioni nel 2008, 19 milioni nel 2009 e 165,1 milioni a decorrere dal 2010).

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, il **comma 5** prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di investimenti dell'INAIL, recate dagli articoli 22-*quater* e 47-*quinquies* del d.-l. n. 248 del 2007⁵⁰, recanti novelle alla legge finanziaria per il 2008⁵¹.

⁴⁸ *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.*

⁴⁹ I "fondi speciali" sono somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano, altresì, gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

⁵⁰ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

⁵¹ Si ricorda che l'articolo 22-*quater* ha provveduto a modificare l'articolo 2, comma 489, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), mentre il successivo articolo 47-*quinquies* ha aggiunto un periodo all'articolo 2, comma 488, della medesima legge n. 244 del 2007.

Le novelle recate dal citato d.-l. n. 248 del 2007 comportavano, in via transitoria, una estensione della possibilità di effettuare investimenti dal parte degli enti previdenziali con i Fondi disponibili, nei limiti previsti dalla legge finanziaria per il 2008 (limite del 7% dei fondi disponibili). Inoltre, veniva autorizzato l'INAIL, nel rispetto del suddetto limite del 7%, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

L'abrogazione di tali disposizioni comporta il venir meno dei maggiori oneri recati dal d.-l. n. 248 del 2007, per complessivi 700 milioni di euro in termini d'indebitamento netto per il 2008 e di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

Riduzioni di autorizzazioni di spesa (comma 1)

Il **comma 1** dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al d.-l. n. 248 del 2007 (c.d. "proroga termini") e al d.-l. n. 269 del 2003 (c.d. collegato alla legge finanziaria per il 2004).

Il complesso delle riduzioni di spesa (**rimodulato in sede di esame presso la Camera dei deputati**) ammonta a 869 milioni di euro per il 2008, 752,8 milioni per il 2009 e a 567 milioni per il 2010, ed è così articolato:

	<i>(dati in milioni di euro)</i>		
	2008	2009	2010
Legge finanziaria 2008	809,4	660	512
D.L. n. 248/2007	34,6	19,8	19,0
Legge finanziaria 2007	10,0	10,0	0
D.L. n. 269/2003	15,0	36,0	36,0
TOTALE	869	725,8	567

Nella successiva tavola sono riportati, per ciascuna disposizione legislativa richiamata nell'**elenco 1 in esame**, l'ammontare delle autorizzazioni di spesa originariamente previste e l'ammontare della riduzione proposta.

Nell'ultima colonna sono indicate le autorizzazioni di spesa a carattere permanente (**P**).

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
	Legge finanziaria 2008							
Art. 1, co.	Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto	2	2	2	-1	-2	-2	P

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
300	pubblico locale							
Art. 1, co. 304	Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale	113	130	110	-113	-130	-110	
Art. 1, co. 307	Finanziamento per la riattivazione in via d'urgenza dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto urbano	12	12	12	-12	-12	-12	P
Art. 1, co. 319	Valorizzazione beni immobili pubblici	10	0	0	-10	0	0	
Art. 1, co. 321	Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità	4	4	4	-4	-4	-4	
Art. 1, co. 324	Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità	10	10	10	-10	-10	-10	P
Art. 1, co. 342	Contributo straordinario sale cinematografiche	2	8	10	-2	-8	-10	
Art. 1, co. 354	Compensi componenti Commissioni tributarie	3	10	10	-3	-10	-10	P
Art. 2, co. 41	Fondo per lo sviluppo delle isole minori	20	20	20	0	0	-20	P
Art. 2, co. 67	Contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS per sostenere l'attività <i>Inter Academy Medical Panel</i> (IAMP)	0,5	0,5	0,5	-0,5	-0,5	-0,5	P
Art. 2, co. 70	Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale	14	0	0	-10	0	0	
Art. 2, co. 80	Fondo difesa bonifiche aree militari	10	10	10	-10	-10	-10	
Art. 2, co. 125	Finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 della legge 313 del 2004 (Apicoltura)	2	2	0	-2	-2	0	

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Art. 2, co. 135	Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le Aziende agricole Siciliane danneggiate dalla "peronospera"	50	0	0	-50	0	0	
Art. 2, co. 177	Istituzione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM	2	0	0	-2	0	0	
Art. 2, co. 178	Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie	3	0	0	-3	0	0	
Art. 2, co. 190	Autorizzazione di spesa a favore dell' Agenzia nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa	1	1	1	-1	-1	-1	
Art. 2, co. 206	Meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal <i>dumping</i> dei Paesi asiatici	10	0	0	-10	0	0	
Art. 2, co. 209	Fondo demolizione naviglio obsoleto	4	0	0	-2,7	0	0	
Art. 2, co. 210	Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri	1	5	5	-1	-5	-5	
Art. 2, co. 223	Rifinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo	5	15	0	-5	-15	0	
Art. 2, co. 234	Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto Messina	20	22	7	-20	-22	-7	
Art. 2, co. 243	Rifinanziamento del trasporto combinato	15	15	15	-15	-15	-15	
Art. 2, co. 244	Finanziamento fondo vittime dell' amianto				0	-5	-10	
Art. 2, co. 248	Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario	10	10	15	-10	-10	-15	
Art. 2, co. 251	Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma	56	56	56	-56	-56	-56	
Art. 2, co. 260	Completamento interventi della strada di grande comunicazioni E78 "due mari" Grosseto-Fano	3	0	0	-3	0	0	

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Art. 2, co. 299	Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno	50	0	0	-50	0	0	
Art. 2, co. 300	Fondo passaggio al digitale	20	0	0	-20	0	0	
Art. 2, co. 306	Rifinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero	20	130	0	-12	-130	0	
Art. 2, co. 311	Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare	10	0	0	-10	0	0	
Art. 2, co. 328	Finanziamento nuove aree marine protette	5	0	0	-4,3	0	0	
Art. 2, co. 331	Programma difesa suolo piccoli comuni	5	0	0	-3,5	0	0	
Art. 2, co. 333	Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale	30	20	20	-30	-20	-20	P
Art. 2, co. 335	Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica	50	50	50	-50	-50	-50	
Art. 2, co. 347	Fondo a contribuzione volontaria "un centesimo per il clima".	1	0	0	-1	0	0	
Art. 2, co. 384	Fondo nazionale per la fauna selvatica. Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali	2	2	2	-1,5	-2	-2	
Art. 2, co. 397	Contributi istituzioni culturali	3,4	0	0	-3,4	0	0	
Art. 2, co. 402	Contributo in favore della Fondazione Festival pucciniano	1,5	0	0	-1,5	0	0	
Art. 2, co. 403	Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri	1	0	0	-1	0	0	
Art. 2, co. 404	Fondo per il ripristino del paesaggio	15	15	15	-15	-15	-15	
Art.	Incremento risorse per la	10	0	0	-10	0	0	

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
2, co. 408	celebrazione del 150° anniversario dell' Unità d'Italia							
Art. 2, co. 426	Fondo per il funzionamento dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province	5	5	5	-5	-5	-5	P
Art. 2, co. 435	Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	10	10	10	-7	-10	-10	
Art. 2, co. 436	Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli	3	3	0	-3	-3	0	
Art. 2, co. 443	Fondo nazionale risanamento edifici pubblici	5	0	0	-5	0	0	
Art. 2, co. 464	Autorizzazione di spesa a favore di SOS-Telefono azzurro	1,5	0	0	-1,5	0	0	
Art. 2, co. 483	Corsi di formazione e di aggiornamento connessi all'introduzione del bilancio di genere Bilancio di genere	2	0	0	-2	0	0	
Art. 2, co. 487	Fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale nelle rilevazioni statistiche di genere	1	0	0	-1	0	0	
Art. 2, co. 536	Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati	50	0	0	-50	0	0	
Art. 2, co. 550	Contributo a favore di attività socialmente utili (ASU)	55	55	55	-55	-55	-55	P
Art. 2, co. 564	Fondo per lo sport di cittadinanza	20	35	40	-20	-35	-40	
Art. 2, co. 566	Fondo eventi sportivi	10	0	0	-10	0	0	
Art. 2, co. 568	Comitato italiano paraolimpico	2	1	1	-2	-1	-1	
Art. 2, co. 585	Sistema pubblico di connettività	10,5	10,5	10,5	-10,5	-10,5	-10,5	
Art. 2, co. 586	Fondo per poli finanziario e giudiziario Bolzano	6	6	6	-6	-6	-6	

	ELENCO 1 (art. 5, co. 1)	Stanziamenti			Riduzioni di spesa			
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Art. 3, co. 3	Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF	60	0	0	-60	0	0	
Art. 3, co. 160	Incremento dell'assegnazione in favore del CNEL	2	0	0	-2	0	0	
	TOTALE				-809,4	-660	-512	
	D.L. n. 248/2007							
Art. 8-ter	Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario	14	0	0	-14	0	0	
Art. 10	Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia	6	6	6	-3	-3	-3	
Art. 13-bis	Fondo funzionamento ordinario Università	16	16	16	-16	-16	-16	P
Art. 22-sexies	Istituzione del Commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo porto di Gioia Tauro	0,6	0,8	0	-0,6	-0,75	0	
Art. 49-bis	Anniversario dichiarazione universale diritti dell'uomo	1	0	0	-1	0	0	
	TOTALE				-34,6	-19,8	-19	
	Legge finanziaria 2007							
Art. 1, co. 827	Istituto nazionale salute migranti	10	10	0	-10	-10	0	
	TOTALE				-10	-10	0	
	D.L. n. 269/2003							
Art. 49	Esternalizzazione servizi aziende sanitarie e ospedaliere	36	36	36	-15	-36	-36	P
	TOTALE				-15	-36	-36	
	TOTALE COMPLESSIVO				869	725,8	567	

Altri interventi per il reperimento delle risorse (commi 9-10-11-12-13)

Il **comma 9** novella numerose disposizioni della legge finanziaria per il 2008, determinando la riduzione ovvero la soppressione delle autorizzazioni di spesa ivi richiamate. In particolare:

- la **lettera a)** abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1, che prevedevano meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. *tax credit* esterno), che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. *tax credit* interno). I conseguenti risparmi di spesa sono indicati nella relazione tecnica in 16,7 milioni nel 2008 e in 66,8 milioni sia nel 2009 che nel 2010;

- la **lettera b)**, al **punto 1)**, novellando il comma 57 dell'articolo 2, integra di 35 milioni per il 2008 (anziché 45 milioni) il Fondo per i consumi intermedi del Ministero degli esteri; a decorrere dall'anno 2009, l'integrazione sarà pari a 15 milioni di euro;

- la **lettera b)**, al **punto 2)** riduce da 12,5 a 9 milioni le risorse destinate per il 2008 alla tutela e all'assistenza degli italiani all'estero e da 5,5 a 4 milioni le risorse per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti (art. 2, co. 60);

- la **lettera b)**, al **punto 3)** riduce da 1 milione a 500.000 euro annui per il triennio 2008-2010 le risorse per l'allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all'estero (art. 2, co. 61);

- la **lettera b)**, al **punto 4)** riduce da 14 a 8,8 milioni le risorse stanziare per il 2008 in favore delle imprese amatoriali, e sopprime i finanziamenti di 21 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010 (art. 2, co. 205);

- la **lettera b)**, al **punto 4-bis) inserito dalla Camera**, riduce da 10 a 5 milioni di euro per l'anno 2010 lo stanziamento previsto per la progettazione e l'avvio di ciascuna delle tratte delle linee metropolitane di Bologna e Torino. Viene soppresso contestualmente lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione della tramvia di Firenze (art. 2, co. 255);

- la **lettera b)**, al **punto 5)** novella il comma 247 dell'articolo 2, riducendo da 35 a 17,5 milioni le risorse destinate nel 2008 al Piano nazionale della sicurezza stradale. Contestualmente, si sopprimono le autorizzazioni di spesa previste per gli anni successivi (25 milioni per il 2009, 30 milioni per il 2010, 49 milioni per il 2011, 56 milioni per il 2012 e 4 milioni per il 2013);

- la **lettera b)**, al **punto 5-bis), inserito dalla Camera**, riduce a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 lo stanziamento in favore di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, attualmente fissato in 20 milioni di euro per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010 (art. 2, co. 278);

▪ la **lettera b)**, al **punto 6)** riduce per il 2008 da 2 a 1,9 milioni le risorse destinate alla promozione della ricerca e della formazione in materia di trasporti (art. 2, comma 309), sopprimendo le autorizzazioni di spesa per il 2009 (5 milioni) e per il 2010 (10 milioni);

▪ la **lettera b)**, al **punto 7)** riduce di 1,9 milioni per il 2008 il contributo all'INSEAN e al CETENA per il miglioramento della sicurezza della navigazione; contestualmente sopprime il finanziamento di 2 milioni per il 2009 e per il 2010;

▪ la **lettera b)**, al **punto 8)** novella il comma 401 dell'articolo 2, escludendo l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 397 in favore di enti culturali (3,4 milioni per il 2008) dalla copertura degli oneri richiamati, che viene limitata all'indennizzo all'Agenzia del demanio per le mancate locazioni da parte di istituzioni culturali (100.000 euro annui). Si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 397 risulta inserita nell'**elenco 1** allegato al presente decreto-legge e che, pertanto, l'intero stanziamento risulta azzerato (3,4 milioni per il 2008);

▪ la **lettera b)**, ai **punti 9) e 10)**, novella, rispettivamente, i commi 409 e 410 dell'articolo 2 relativi al contributo in favore del Centro per il libro e la lettura e alla relativa copertura dell'onere, che viene ridotto da 3 milioni a 1,5 milioni per il solo 2008 e azzerato per gli anni successivi;

▪ la **lettera b)**, al **punto 11)** sostituisce il comma 437 dell'articolo 2, limitandolo, nella nuova versione, alla riduzione del Fondo per le politiche sociali per un importo pari a 1,25 milioni per ciascuna annualità del triennio 2008-2010, come già disposto dalla medesima legge finanziaria. Nel testo non compare più peraltro la disposizione istitutiva, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con la corrispondente dotazione di bilancio;

▪ la **lettera b)**, al **punto 12)**, **interamente sostituito dalla Camera dei deputati**, sostituisce il comma 519 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008). Viene ripristinato il finanziamento in favore dell'ISFOL che era stato soppresso dalla versione iniziale del decreto in esame. Pertanto, per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge finanziaria per il 2007, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente, è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. Contestualmente, si prevede la riduzione di 35 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni per il 2009 delle risorse destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati (art. 1, co. 1209, legge finanziaria

2007); altresì, le risorse del Fondo per l'occupazione sono ridotte di 35 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 55 milioni annui a decorrere dal 2010;

- la **lettera b)**, al **punto 13)** conferma la riduzione di 1,5 milioni per gli anni 2008-2010 del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, senza prevedere più il finanziamento per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria;

- la **lettera b)**, al **punto 14)**, **modificato dalla Camera**, sostituisce il comma 1152-*bis* dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, prevedendo una riduzione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate di 500 milioni sia nel 2008 che nel 2009.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 538, della legge finanziaria per il 2008, ha novellato il comma 1152 ed introdotto il comma 1152-*bis*. Le disposizioni in oggetto hanno previsto uno stanziamento di 500 milioni sia per il 2007 (comma 1152) che per il 2008 e il 2009 (comma 1152-*bis*), da destinare agli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria (non gestita dall'ANAS Spa) in Sicilia (350 milioni per ciascuna annualità) e in Calabria (150 milioni per ciascuna annualità).

Si potrebbe riformulare la lettera b) semplicemente come novella del comma 1152-bis della finanziaria per il 2007, essendo superfluo il riferimento al comma 538 dell'articolo 2 della finanziaria per il 2008.

- la **lettera b)**, al **punto 15)** sopprime il secondo periodo del comma 584 dell'articolo 2. La disposizione richiamata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2008-2010 delle ulteriori risorse destinate al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale.

Il **comma 10** interviene relativamente ad alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (c.d. "proroga termini"). In particolare:

- la **lettera a)**, novellando l'articolo 6-*ter*, riduce dal 20 dicembre 2008 al 30 giugno 2008 i termini per la regolarizzazione e i versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. La disposizione novella, inoltre, anche la norma di copertura, rideterminandone l'onere in 24,8 milioni di euro per il 2008 (anziché 48,8 milioni), ma mantenendo tuttavia invariata (48,8 milioni) la copertura a valere sul Fondo protezione civile, con una conseguente emersione di disponibilità pari a 24 milioni di euro;

Si tratta dei termini previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 – a favore dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del

2002 verificatosi nelle province di Campobasso e di Foggia. Le ordinanze richiamate fanno riferimento ad una pluralità di termini, relativi in particolare ad adempimenti di obblighi tributari, alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale degli enti territoriali coinvolti direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, ai versamenti di contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alle assunzioni che, in deroga alla normativa vigente, possono essere disposte dal Commissario delegato.

- la **lettera b)** sopprime la lettera *b)* del comma 3-*bis* dell'articolo 40, circoscrivendo l'ambito degli enti locali in stato di dissesto che fruiscono di un sostegno straordinario finanziario da parte dello Stato; la relazione tecnica ascrive a tale misura risparmi di spesa pari a 42 milioni di euro nel 2008;

- la **lettera c)** riduce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2008 il termine relativo alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (**IPAB**), di cui all'art. 4, co. 4, d. lgs. n. 207 del 2001⁵², come modificato dall'articolo 51-*ter* del d.-l. n. 248 del 2007;

Si tratta dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti relativi al riordino delle (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.

La relazione tecnica (prospetto B) indica un risparmio di spesa pari a 1 milione per il 2008.

Il comma 11 (modificato dalla Camera dei deputati), lettera a), novella il comma 983 dell'articolo 1 (unico) della legge finanziaria per il 2007, con conseguente rimodulazione dello stanziamento destinato al fondo perequativo in favore delle autorità portuali istituito, a decorrere dal 2007, presso il Ministero dei trasporti (*rectius*: delle infrastrutture e dei trasporti). La norma vigente stanziava in favore del fondo 50 milioni di euro annui. Con la modifica in esame, lo stanziamento viene fissato a 50 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 23 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Il comma 11, lettera b), novella l'articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007, rideterminando la dotazione del "Fondo per la inclusione sociale degli immigrati" (originariamente pari a 50 milioni per ciascuna annualità 2007-2009) in 5,1 milioni per il 2008 (con riduzioni pertanto di 44,9 milioni nel 2008 e di 50 milioni nel 2009).

⁵² *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

Con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha, peraltro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007, perché <<non prevedendo un intervento pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione>>.

Il **comma 12** dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni che risultano incompatibili con le rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'**elenco 1** allegato al **decreto in esame**.

*Al fine di evitare incertezze interpretative derivanti dal ricorso alla tecnica dell'abrogazione implicita, potrebbe risultare opportuna un'espressa indicazione delle disposizioni incompatibili con le rideterminazioni di spesa indicate nell'**elenco 1**.*

Altrimenti, l'abrogazione implicita risulterebbe superflua, in quanto prevista, in linea generale, dall'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (c.d. pre-leggi)⁵³.

Ferme restando le novelle di cui ai **commi 9, 10 e 11**, la norma dispone, inoltre, che restano <<comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del **presente articolo**>>.

Si dispone, infine, che restino privi di effetti gli eventuali provvedimenti attuativi che risultino incompatibili con le disposizioni introdotte dal **presente articolo**.

Il **comma 13** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni in materia di gestione del Bilancio (comma 4)

Il **comma 4 dell'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati**, istituisce un "Fondo per le esigenze gestionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010.

La relazione tecnica specifica che il Fondo ha la finalità di attribuire alle Amministrazioni un margine di parziale reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotte in applicazione del **comma 1**

⁵³ In base al citato art. 15 delle c.d. *pre-leggi*, <<Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore>>.

dell'articolo 5 in esame, da utilizzare per far fronte ad eventuali esigenze gestionali.

L'utilizzo del Fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 5, comma 3
(Disposizioni in materia di gestione del bilancio)

Testo del decreto-legge

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n.245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, **da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti** e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n.245, **in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n.468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n.468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi**, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica **e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi**, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. **Gli schemi dei decreti di cui**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-*quinquies*, della citata legge n.468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**legge n.244 del 2007 è differito, per
l'anno 2008, al 30 settembre 2008.**

Il **comma 3 dell'articolo 5** reca disposizioni volte ad ampliare sensibilmente il grado di flessibilità del bilancio, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa⁵⁴, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito⁵⁵.

La disposizione in esame è stata riformulata dal c.d. "maxi-emendamento" del Governo approvato dalla Camera dei deputati. La nuova formulazione corrisponde sostanzialmente all'art. 60, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", entrato in vigore il 25 giugno 2008 e, alla data di stampa del presente dossier, in fase di conversione presso la Camera dei deputati (A.C. 1386).

Preliminarmente, si segnala che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che la potestà di rimodulazione *de qua* sia conferita "in via sperimentale" fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*".

La rimodulazione potrà essere effettuata:

- nel disegno di legge di bilancio ovvero
- nei provvedimenti di cui all'art. 17 della suddetta legge 468/1978 (ossia nel disegno di legge di assestamento del bilancio e nelle ulteriori variazioni delle previsioni che possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il

⁵⁴ Si ricorda che le voci del bilancio dello Stato per il 2008 sono state oggetto di un'ampia riclassificazione, sia per ciò che attiene gli stati di previsione della spesa, sia per quello dell'entrata. Secondo la nuova classificazione, operata in via amministrativa a legislazione vigente, le spese sono classificate in 34 missioni, a loro volta articolate in 168 programmi di spesa, all'interno dei quali sono collocate le unità previsionali di base oggetto di voto parlamentare. Per un approfondimento della nuova struttura del bilancio si rinvia ai dossier del Servizio del Bilancio del Senato (serie "elementi di documentazione"), n. 11 "*La classificazione del bilancio per programmi e missioni*" (maggio 2007) e n. 13 "*La riforma del bilancio dello Stato e il problema degli indicatori di performance*" (giugno 2007).

⁵⁵ Si ricorda che sono spese di natura obbligatoria quelle spese che, sebbene non quantificate direttamente dalle leggi, sono vincolate a particolari meccanismi o parametri. Questi ultimi possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Le spese in annualità e a pagamento differito sono sostanzialmente oneri a carattere pluriennale.

termine del 31 ottobre) ovvero, solo qualora si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi,

- con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente (decreti che invece il testo del decreto-legge indica come unica modalità per la rimodulazione).

Al suddetto potere di rimodulazione sono posti i seguenti limiti.

In primo luogo, essa deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione (tale precisazione è stata inserita nel maxi-emendamento).

Per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi il secondo periodo del comma pone un limite massimo "del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione".

A tal proposito si segnala che non viene specificato a quale riduzione si faccia riferimento. La relazione tecnica precisa al riguardo che si tratta delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa disposte dal comma 1 dell'art. 5 in esame, precisazione che non appare nel testo della disposizione. L'art. 60, comma 6, del decreto-legge 112/2008 indica il limite massimo "del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi".

Infine, resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti⁵⁶.

Qualora la rimodulazione in esame venga effettuata per decreto, il relativo schema, oltre ad essere inviato alla Corte dei conti per la registrazione, deve essere trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro 15 giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai "profili finanziari", ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro 20 giorni.

⁵⁶ Si veda il generale divieto di "dequalificazione della spesa" di cui all'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

Nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti.

Al riguardo, si può osservare che non appare agevole definire, all'interno dei previsti decreti, quali siano i "profili finanziari" e quali gli "altri" profili.

Il contenuto dei decreti è infatti, letteralmente, la rimodulazione "tra i programmi (del)le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa", un'espressione dove, almeno a livello testuale formale, appare prevalere un contenuto squisitamente finanziario. La ripartizione di competenze tra - ragionevolmente - le Commissioni "bilancio" e le altre Commissioni "competenti per materia" sembrerebbe dunque privilegiare quelle e non queste: nel testo in esame sono le Commissioni bilancio (quelle "competenti per i profili finanziari") le uniche ad essere coinvolte nella seconda fase, quella finale, del procedimento.

Sul coinvolgimento delle sole Commissioni, e non dell'Assemblea, in un procedimento incidente sulla legge di bilancio, si veda infra, a proposito dei profili di costituzionalità.

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2, comma 4-*quinquies*, della legge 468/1978 e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279⁵⁷, relativamente alla possibilità di effettuare, a livello gestionale, con decreto ministeriale, variazioni compensative:

- tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;
- tra capitoli di una stessa unità previsionale di base di conto capitale, nel caso di spese per investimenti, anche tra stanziamenti disposti da diverse leggi purchè di finanziamento o rifinanziamento dello stesso intervento.

La riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi di spesa prevista con il bilancio di previsione 2008, ha comportato l'emergere di nuove esigenze di flessibilità gestionale, anche a fronte dello "spacchettamento" di numerosi capitoli ai fini della loro allocazione sui diversi programmi di spesa. Il primo periodo del comma 3 in esame fa salve le disposizioni di cui all'art. 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245 (Legge di bilancio 2008), le quali al fine di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del bilancio, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, ad effettuare con propri decreti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.

⁵⁷ "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".

In tale prospettiva, la relazione tecnica allegata al provvedimento sottolinea come il potenziamento dei margini di discrezionalità delle Amministrazioni sui programmi di spesa e la più ampia flessibilità ad esse riconosciuta ai fini della riallocazione delle risorse disponibili possano riconnettersi direttamente alla riforma del bilancio, apparendo altresì funzionali al processo di revisione della spesa (c.d. *spending review*) avviato nel corso del 2007.

Sotto altro profilo, l'ampia flessibilità gestionale prefigurata dalle disposizioni in esame - che concerne anche le spese predeterminate per legge - può essere inquadrata come una condizione di "sostenibilità" delle numerose riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte dal decreto a finalità di copertura, stante le possibili difficoltà, evidenziate anche nella relazione tecnica, che potrebbero incontrare le Amministrazioni nell'attuazione dei programmi di competenza. In tal senso sono state del resto configurate talune disposizioni introdotte nella scorsa legislatura, che, a fronte di riduzioni generalizzate delle dotazioni di bilancio, hanno previsto la possibilità per le Amministrazioni di riallocare in via compensativa risorse in precedenza accantonate e rese indisponibili, relative anche a spese classificate come fattore legislativo.

Si richiama, a tale ultimo proposito, il comma 507 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge 297/2006) che a fronte dell'accantonamento e conseguentemente dell'indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relativamente a determinate categorie economiche, ha previsto la possibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dei Ministri competenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, di rimodulare in via compensativa gli accantonamenti all'interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri (le singole Amministrazioni sono state in sostanza autorizzate a proporre variazioni compensative al fine di determinare scelte allocative all'interno del medesimo comparto).

In relazione alla fattispecie in esame occorre tuttavia rilevare come la facoltà di rimodulare in via amministrativa gli stanziamenti tra diversi programmi includendo anche le spese predeterminate per legge introduca - nonostante il limite del 10 per cento per le rimodulazioni inerenti le spese di funzionamento e quelle per interventi - uno strumento di elasticità della gestione delle risorse più ampio rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Ci si riferisce, segnatamente, alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 19, della citata legge 245/2007 (Legge di bilancio 2008), che autorizzano variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base afferenti il medesimo stato di previsione, fatta comunque eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura

obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge⁵⁸.

Le disposizioni in esame appaiono infatti consentire di modificare, con decreto ministeriale (ossia con una fonte secondaria) autorizzazioni di spesa stabilite con norma primaria, ovvero di rimodulare stanziamenti di unità previsionali di base oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del disegno di legge di bilancio, afferenti peraltro anche a programmi trasversali a diversi stati di previsione, potendo quindi determinare un trasferimento di risorse tra diverse Amministrazioni⁵⁹ (sull'assenza di coinvolgimento del Governo nella sua collegialità si veda oltre). La mancata esclusione della possibilità di effettuare rimodulazioni di stanziamenti di bilancio afferenti alle spese predeterminate per legge parrebbe comportare dunque la possibilità di destinare risorse a finalità diverse da quelle legislativamente stabilite, consentendo in tal modo di operare modifiche sostanziali delle leggi di autorizzazione di spesa sottostanti ai programmi.

Alla luce di tali considerazioni potrebbe essere ritenuto opportuno valutare: la compatibilità delle disposizioni in esame con i principi generali della gerarchia delle fonti del diritto.

La compatibilità della rimodulazione per il tramite della legge di bilancio, con riferimento al principio costituzionale per il quale tale legge non dovrebbe modificare leggi ordinarie, ex art. 81, terzo comma, della Costituzione

Le precedenti osservazioni sembrerebbero conservare la loro validità anche alla luce della riformulazione operata dal maxi-emendamento, che pure ha rafforzato il ruolo parlamentare mediante il coinvolgimento - peraltro delle sole commissioni parlamentari - sullo schema di decreto (mentre il decreto-legge si limita a prevedere che i decreti ministeriali siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti).

Sul punto, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la compatibilità della nuova procedura, che rimette alle sole Commissioni parlamentari il potere di

⁵⁸ Si ricorda, altresì, che ai sensi del successivo comma 23 dell'art. 22 della medesima legge di bilancio 2008, i Ministri competenti, nell'ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono stati inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali *variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi*, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

⁵⁹ Si ricorda che a seguito della riclassificazione del bilancio per ogni Ministero esistono due programmi trasversali, dove vengono allocate le "spese indirette", finalizzate a garantire l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione (Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"), ovvero a coprire le spese di "Indirizzo politico" derivanti da attività svolte dai Gabinetti dei Ministri, entrambi collegati alla missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche". Tra gli altri Programmi condivisi tra più Amministrazioni si segnala altresì il programma *Fondi da assegnare*, destinato all'allocazione di fondi non attribuibili *ex ante* ad un programma specifico, compreso nella Missione "Fondi da ripartire".

intervenire su atti modificativi della legge di bilancio, con l'art. 72, quarto comma, Cost., che prevede una riserva di Assemblea, tra l'altro, per i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi.

Peraltro, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare il rilievo del coinvolgimento delle Commissioni, così come configurato dal comma in esame, in riferimento all'effetto modificativo su decisioni finanziarie adottate con rango di legge, considerato che:

- l'eventuale parere contrario o condizionato delle Commissioni competenti per materia parrebbe non determinare alcuna conseguenza;

- in caso di parere contrario o condizionato della Commissione competente per i profili finanziari, la sola conseguenza, salvo quanto più sotto specificato, è la comunicazione alle Camere da parte del Governo di ulteriori elementi di informazione;

- il parere della Commissione competente per i profili finanziari è vincolante solo nei casi (presumibilmente meno frequenti) di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge.

Infine, con riferimento all'individuazione in un decreto del Ministro dell'economia dello strumento per operare la rimodulazione, si segnala che in una materia diversa da quella in esame ma comunque attinente ai rapporti tra Governo ed entità di rango costituzionale (nella specie: le Regioni nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo), la Corte costituzionale ha affermato la necessità che "il livello adeguato di relazione fra organi" sia assicurato da "un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo" (analogamente, cfr. sentenza n. 62 del 2005").

Ciò nel contesto di una giurisprudenza che - anche in tema di legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione (sentenza n. 150 del 1981) - ha valutato tra l'altro i casi in cui "i gravi effetti" ... "inducono a ritenere che il relativo atto possa essere adottato soltanto dall'organo supremo del potere esecutivo", vale a dire il Governo come Consiglio dei Ministri (sentenza n. 8 del 1967).

Il maxi-emendamento del Governo approvato dalla Camera dei deputati prevede inoltre che ciascun ministro prospetti le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008).

Si ricorda infatti che, ai sensi di tale disposizione, entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, devono segnalare in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286⁶⁰, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle

⁶⁰ "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". L'art. 8 prevede che la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

In altri termini, il maxi-emendamento prevede un contenuto della relazione annuale del Ministro, ulteriore rispetto a quelli elencati nel suddetto art. 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2008.

Infine, per il solo anno 2008, il termine di presentazione alle Camere della suddetta relazione è posticipato dal 15 giugno al 30 settembre.

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Esenzione ICI prima casa)

Comma 3

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
Articolo 6 <i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta.</i>	Articolo 6 <i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta.</i>	Articolo 6 <i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta.</i>
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.</p>		
<p><i>2-bis.</i> La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.		
(...)	(...)	(...)
Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8
<i>Riduzioni e detrazioni dall'imposta</i>	<i>Riduzioni e detrazioni dall'imposta</i>	<i>Riduzioni e detrazioni dall'imposta</i>
<p>1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.</p>		
<p>2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
abitualmente.		
<p>2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<p>2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
A8 e A9.		
<p>3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
le case popolari.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 1
(Esenzione ICI prima casa)

Comma 6

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)
7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.</p>		
<p>8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p style="text-align: center;">(...)</p>	<p style="text-align: center;">(...)</p>
<p>287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p> <p style="text-align: center;">(...)</p>

Articolo 2

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)

Comma 6

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Non concorrono a formare il reddito:	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*

Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>);</p>		
<p>b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire</p>	<p><i>abrogata</i></p>	<p><i>abrogata</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;	(...)	(...)

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

Comma 5

Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
Articolo 22-<i>quater</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

*Investimenti
immobiliari degli enti
previdenziali*

1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i

Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».⁶¹		
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,		

⁶¹ Il testo previgente dell'art. 2, commi 488 e 489, della legge n. 244 del 2007 così disponevano:

"488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati."

Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.		

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente

Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.		
(...)	(...)	
Articolo 47-quinquies Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».		
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

Comma 9, lett. a)

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)
325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.		
326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta: a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche,	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;</p>		
<p>b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:</p>		
<p>1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;</p>		

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;		
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;		
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:		
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti		

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;</p>		
<p>2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.</p>		
<p>328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.</p>		
<p>329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<p>330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<p>331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>		
<p>332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperate dal produttore per completare il costo</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.</p>		
<p>333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
economico.		
<p>334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

Comma 9, lett. b)

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa	55. <i>Identico.</i>	55. <i>Identico.</i>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.		
56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	56. <i>Identico.</i>	56. <i>Identico.</i>
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere	57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008	57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.	è integrato di 35 milioni di euro.	euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.	58. <i>Identico.</i>	58. <i>Identico.</i>
59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.	59. <i>Identico.</i>	59. <i>Identico.</i>
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9,	60. <i>Identico:</i>	60. <i>Identico:</i>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di</p>		
<p>a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;</p>	<p>a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;</p>	<p>a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;</p>
<p>b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.</p>	<p>b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.</p>	<p>b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.</p>
<p>61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p>61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008.</p>	<p>61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008.</p>
<p>62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi</p>	<p>62. <i>Identico.</i></p>	<p>62. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.</p>		
<p>63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.</p>	<p>63. <i>Identico.</i></p>	<p>63. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)	(...)
<p>205. Per il completamento degli interventi di cui</p>	<p>205. Per il completamento degli interventi di cui</p>	<p>205. Per il completamento degli interventi di cui</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.</p>	<p>all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	<p>all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.</p>
(...)	(...)	(...)
<p>247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno</p>	<p>247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione,</p>	<p>247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 17,5 milioni di</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.</p>	<p>è autorizzata la spesa di 17,5 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	<p>euro per l'anno 2008.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.</p>	<p>255. <i>Identico.</i></p>	<p>255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 5 milioni di euro per l'anno 2010.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via</p>	<p>278. <i>Identico.</i></p>	<p>278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.</p>		<p>prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva</p>	<p>309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una</p>	<p>309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.</p>	<p>prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	<p>prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008.</p>
<p>310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p>310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2008.</p>	<p>310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2008.</p>
<p>311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	<p>311. <i>Identico.</i></p>	<p>311. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)	(...)
<p>396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni</p>	<p>396. <i>Identico.</i></p>	<p>396. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>		
<p>397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.</p>	<p>397. <i>Identico.</i></p>	<p>397. <i>Identico.</i></p>
<p>398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente</p>	<p>398. <i>Identico.</i></p>	<p>398. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.		
399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.	399. <i>Identico.</i>	399. <i>Identico.</i>
400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme	400. <i>Identico.</i>	400. <i>Identico.</i>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.</p>		
<p>401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.</p>	<p>401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.</p>	<p>401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.</p>
(…)	(…)	(…)
<p>409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura,</p>	<p>409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne</p>	<p>409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura,</p>

Legge 24 dicembre n. 244*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.</p>	<p>di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.</p>	<p>di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.</p>
<p>410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante</p>	<p>410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante</p>	<p>410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.	utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.	risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
(...)	(...)	(...)
437. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.	437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.	437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
(...)	(...)	(...)
519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione	519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma	519. Per consentire all'istituto per lo sviluppo della

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:</p> <p>a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,</p>	<p>1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.</p>	<p>formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p>		<p>l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>535. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	<p>535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p>535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)
<p>538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: «1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.</p>	<p><i>[Il D.L. interviene novellando direttamente il comma 1152-bis della legge n. 296 del 2006 con modifica identica a quella riportata in terza colonna]</i></p>	<p>538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: «1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>1152-<i>bis</i>. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».</p>		<p>delle predette risorse. 1152-<i>bis</i>. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».</p>
(...)	(...)	(...)
<p>584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel</p>	<p>584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel</p>	<p>584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono</p>	<p>supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle</p>	<p>supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei</p>	<p>amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.</p>	<p>pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.</p>

Legge 24 dicembre n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articolo 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

Comma 10, lett. a) e b)

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<i>Articolo 6-ter</i>	<i>Articolo 6-ter</i>	<i>Articolo 6-ter</i>
<i>Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002</i>	<i>Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002</i>	<i>Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002</i>
<p>1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.</p> <p>2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni</p>	<p>1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.</p> <p>2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per</p>	<p>1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.</p> <p>2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per</p>

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.</p>	<p>l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.</p>	<p>l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.</p>
(...)	(...)	(...)

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
Articolo 40	Articolo 40	Articolo 40
<i>Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali</i>	<i>Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali</i>	<i>Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali</i>
(...)	(...)	(...)
3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:	3-bis. <i>Identico</i>	3-bis. <i>Identico</i>
a) al comma 1:	a) <i>identica</i>	a) <i>identica</i>
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008";		
2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite";		

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,";	<i>b) abrogata</i>	<i>b) abrogata</i>
c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1 rientrano".	<i>c) identica.</i>	<i>c) identica.</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

Comma 10, lett. c)

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328

Articolo 4

Disposizioni comuni

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. L'attuazione del riordino non costituisce	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328

Articolo 4

Disposizioni comuni

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
<p>causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.</p>		
<p>4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.</p>	<p>4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 30 giugno 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.</p>	<p>4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 30 giugno 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 5
(*Copertura finanziaria*)

Comma 11

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)
<p>983. A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti.</p>	<p>983. <i>Identico.</i></p>	<p>983. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno , la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni</p>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)
<p>1267.⁶² Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.</p>	<p>1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.</p>	<p>1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.</p>

⁶² La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo 2008, n. 50, pubblicata nella G.U. Prima Serie Speciale 12 marzo 2008 n. 12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Articolo 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 93 del 2008	Modifiche proposte dall'A.S. n. 866
(...)	(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L’immigrazione in quattro paesi dell’Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".